

Legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali

**Rapporto esplicativo e
avamprogetto**

**Documentazione per la procedura di
consultazione**

Novembre 2001

Compendio

Il presente avamprogetto prevede l'introduzione di un'unione registrata. Questa nuova normativa intende permettere a due persone dello stesso sesso, non legate da vincoli di parentela, di proteggere giuridicamente la propria relazione.

L'unione viene registrata presso l'ufficio dello stato civile e fonda una convivenza con responsabilità reciproca. I partner si assistono e si rispettano vicendevolmente. Inoltre provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al mantenimento dell'unione. Le decisioni sull'abitazione in cui si sono stabiliti d'ora in avanti devono essere prese solo di comune accordo. Inoltre l'avamprogetto prevede una disposizione in merito a chi rappresenti l'unione ed un obbligo reciproco di informare sulle entrate, sul patrimonio e sui debiti. Infine definisce le condizioni in cui una separazione è conforme alla legge. Non prevede invece effetti sul cognome e sulla cittadinanza.

Per quanto riguarda il diritto patrimoniale, la coppia viene sottoposta ad una normativa che corrisponde materialmente alla separazione dei beni del diritto matrimoniale. Tuttavia è possibile stipulare una convenzione patrimoniale mediante atto pubblico per il caso in cui l'unione registrata venga sciolta.

In materia di diritto successorio, delle assicurazioni sociali, della previdenza professionale e di diritto fiscale, la coppia omosessuale viene equiparata ad una coppia di coniugi. Il diritto di ricevere una rendita vedovile sussiste alle condizioni valide per i vedovi.

Non è permessa l'adozione di bambini né il ricorso alla medicina riproduttiva. Se uno dei partner dell'unione registrata ha figli da un'unione precedente, l'altro è tenuto ad assisterlo in modo appropriato nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale, rappresentandolo ove le circostanze lo richiedano.

L'unione registrata è sciolta in caso di decesso di uno dei partner o per decisione del tribunale. I partner possono inoltrare in comune la richiesta di scioglimento, ma possono farlo anche l'uno indipendentemente dall'altro, se la coppia vive separata da almeno un anno. Come in caso di scioglimento di matrimonio, le prestazioni della previdenza professionale vengono divise. Sussiste anche un diritto agli alimenti, a condizioni più restrittive di quelle del diritto del divorzio. Inoltre il tribunale deve poter assegnare un appartamento in affitto ad uno dei partner e dividere equamente i costi dello scioglimento della comunione domestica.

L'allegato alla legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali riporta le modifiche dei vari decreti già esistenti. In particolare, la legge federale sul diritto privato internazionale prevede un nuovo capitolo sull'unione registrata.

1 Parte generale

1.1 Introduzione

Come già avvenuto in svariati altri Paesi, recentemente anche in Svizzera è cambiata l'opinione sull'omosessualità in seguito alla pluralità di valori ed ai mutamenti sociali correlativi. La nuova Costituzione federale del 1999 statuisce espressamente che nessuno deve essere discriminato a causa della forma di vita scelta (art. 8 cpv. 2 Cost.; cfr. più avanti il punto 3). Le modifiche della società hanno però trovato riscontro ancor prima, nella revisione del diritto penale relativo alle infrazioni in ambito sessuale, che ha portato al pari trattamento nel diritto penale degli atteggiamenti eterosessuali ed omosessuali e che è entrata in vigore il 1° ottobre 1992.

Nel diritto vigente si parte dal principio che le coppie omosessuali vengono generalmente trattate, sul piano giuridico, come i concubini. Ciò significa che da una parte possono basare alcuni settori della loro relazione su accordi di diritto privato e che dall'altra le regole elaborate dalla prassi giuridica relativa al concubinato si applicano in maniera analoga a coppie omosessuali. Nei rapporti con terzi e con lo Stato, tuttavia, manca a queste coppie uno status giuridico. Questa lacuna non può essere colmata con il matrimonio, a differenza di quanto succede per le coppie eterosessuali. Per questa ragione la società e gli ambienti politici discutono, ed in larga parte approvano, un miglioramento della situazione giuridica delle coppie omosessuali.

Nella motivazione del riconoscimento delle coppie omosessuali da parte dello Stato, indipendentemente dal loro numero, si possono riconoscere tre argomentazioni generali strettamente collegate tra loro.

- Dalla creazione di una disposizione giuridica ci si aspetta un contributo sostanziale al fine di porre termine a discriminazioni, animosità e pregiudizi nei confronti dell'omosessualità presenti nella popolazione. Accettare di essere omosessuale e che un membro della famiglia lo sia può diventare più facile se lo Stato mette a disposizione di queste persone una norma giuridica. Per questa ragione, è necessario tener conto non solo degli effetti reali di una legge, ma anche ed in modo particolare di quelli simbolici.
- Con un istituto giuridico, inoltre, viene incoraggiata l'eliminazione di disparità che in ultima istanza basano sul diritto, segnatamente per quanto riguarda il diritto successorio, degli stranieri e delle assicurazioni sociali.
- Infine si tratta di riconoscere le prestazioni di assistenza e previdenza reciproche, fornite nell'ambito di relazioni omosessuali. Per la convivenza nella società e per lo sviluppo sociale e personale è in linea di principio auspicabile che le persone possano fondare e mantenere rapporti affidabili. Conseguentemente è opportuno che lo Stato riconosca giuridicamente questo tipo di rapporti sotto forma di comunità composte da partner reciprocamente responsabili.

Da un punto di vista sociologico, la creazione di una normativa per coppie omosessuali si rivela comunque un compito complesso e pluridimensionale giudicato in maniera differente anche in ambienti omosessuali. Il sociologo Lautmann parla di "Ambivalenzen der Verrechtlichung" (*ambivalenze della gabbia giuridica*): secondo la sua opinione, tali ambivalenze derivano da un'avversione nei confronti della tutela giuridica e delle norme che regolano i rapporti di coppia. In misura ancora maggiore deriverebbero da una tensione fondamentale tra integrazione e particolarità, dove integrazione significherebbe fine della discriminazione, pari trattamento e riconoscimento, ma nasconderebbe anche il fatto di essere diversi, richiederebbe di adeguarsi

alla normalità (forse poco interessante) e negherebbe sofferenze passate. La forma giuridica richiesta per la convivenza, inoltre, non rappresenterebbe un segno di libertà, ma sarebbe imposta in cambio dei privilegi che vi sono collegati, quali un permesso di soggiorno per partner stranieri.¹

1.2 Il numero delle persone con tendenze omosessuali

I dati su quante siano le persone con tendenze omosessuali variano, anche perché si tratta di *stime* che si fondano su dati tratti da sondaggi più o meno rappresentativi condotti in base ad una "autoidentificazione" che a sua volta risponde a domande quali i contatti omosessuali (voluti) in passato, durante un determinato lasso di tempo o in un rapporto già esistente, se è compresa o meno la bisessualità. Inoltre è probabile che vi sia un congruo numero di persone che non osa ammettere le proprie tendenze omosessuali.

Di fronte al dibattito pubblico, sono due le posizioni importanti. Secondo la prima, l'omosessualità sarebbe molto più frequente di quanto si pensi generalmente, riguardando un gruppo ben nutrito della popolazione. In certo qual modo, la posizione più estrema in quest'ottica consiste nell'utilizzare anche le fantasie omosessuali quale indice. L'altra posizione consiste nel ritenere l'omosessualità un problema di un'esiguo minoranza, al fine di marginalizzare il gruppo².

Uno studio del 2001³, che riassume ampi sondaggi sul comportamento sessuale della popolazione in vari Paesi, ritiene che in società occidentali, come quella britannica, francese e tedesca, circa l'1,5% degli uomini al di sopra dei vent'anni vive la propria omosessualità ammettendola *in modo relativamente aperto ed accettandola*, mentre un altro 1,5% *pur accettandola, la vive invece piuttosto di nascosto*. Una percentuale analoga di uomini al di sopra dei vent'anni potrebbe aver conosciuto fasi bisessuali nella propria vita o comunque sporadici contatti omosessuali. In totale si raggiungerebbe circa il 6% di uomini con tendenze omosessuali. Per quel che riguarda le donne, si dovrebbero presupporre dimensioni analoghe.

Un'altra analisi pubblicata nel 2000⁴ parte dal presupposto che in Germania, nella fascia d'età tra i 19 e i 59 anni, vivano circa dai 550'000 ai 600'000 uomini omosessuali che aumentano fino ad arrivare a 1,0 o 1,2 milioni se si tiene conto di una cifra sommersa del 50%. Secondo questo studio, il numero di lesbiche dovrebbe arrivare a 600'000 o 700'000, senza cifre sommerse.

In un saggio⁵ del 2001 si stima infine che il 5-10% di tutti gli adulti ha tendenze omosessuali. Tuttavia non vengono fornite prove al riguardo.

¹ R. Lautmann, *Recht als Symbol, Die Gesetzgebung zur gleichgeschlechtlichen Partnerschaft*, epd-Dokumentation, 2001, 23/24, fascicolo 1, pag. 33 segg.

² In modo analogo furono interpretati, a suo tempo, i dati del famoso rapporto Kinsey, nel quale vennero estrapolati dati su contatti omosessuali avuti una volta, in passato. Cfr. in merito J. Stacey/T.J. Biblarz, (How) Does the Sexual Orientation of Parents Matter?, *American Sociological Review* 2001/65, pag. 159 segg.

³ M. Bochow, *Sozial- und sexualwissenschaftliche Erkenntnisse zur Homosexualität*, epd-Dokumentation 23/24, fascicolo 1, pag. 42 segg.

⁴ L.A. Vaskovics, *Homosexuelle Partnerschaften*, in: P. Kaiser (Hrsg.), *Partnerschaft und Partnertherapie*, Göttingen, Hogrefe, 2000, pag. 17 segg.

⁵ U. Sielert, *Zwei-Väter- und Zwei-Mütter-Familie. Sorgerecht, Adoption und artifizielle Insemination bei gleichgeschlechtlichen Elternteilen*, epd-Dokumentation 23/24, 2001, fascicolo 2, pagg. 53 segg.

In Germania, un nuovo programma di impostazione e valutazione dell'indagine statistica sulle entrate individuali rende possibile quantificare le *convivenze* extramatrimoniali di coppie omosessuali dal 1996 al 1999. I dati si presentano come segue:

Convivenze extramatrimoniali di coppie omosessuali in Germania dal 1996 al 1999:

Convivenze omosessuali	Anno			
	1996	1997	1998	1999
Totale	38 000	39 000	44 000	41 400

Fonte: Mikrozensus 1996-1999

Sorprendentemente, le cifre indicate dall'indagine statistica sulle entrate individuali sono notevolmente più basse di quelle riportate da altre stime, in maniera indiretta anche per quanto riguarda il numero di persone con tendenze omosessuali. Nel disegno di legge tedesco "Eingetragene-Lebenspartnerschaft-Gesetz"⁶ (*legge sull'unione registrata*), ad esempio, si parla di 2,5 milioni di *convivenze* omosessuali. Ciò dimostra ancora una volta l'ampio ventaglio di stime e ipotesi già menzionato.

In Svizzera mancano analisi corrispondenti. Non resta che attendere se dal censimento del 2000 sarà possibile trarre indicazioni utili per stabilire il numero di convivenze tra persone con tendenze omosessuali.

1.3 Diritti a confronto: registrazione delle unioni in Europa⁷

Stati scandinavi

L'introduzione di un'unione registrata per coppie omosessuali ha avuto inizio circa 12 anni fa nell'Europa del Nord. La Danimarca, la Norvegia, la Svezia e l'Islanda dispongono di norme nazionali che rendono possibile a coppie omosessuali la registrazione della propria convivenza. Queste disposizioni sono in parte molto ridotte. Le disposizioni materiali della legislazione danese e norvegese contengono solo cinque paragrafi e sono composte soprattutto da rimandi. La registrazione dell'unione in linea di principio ha le stesse conseguenze giuridiche di un matrimonio.

Tutti questi Paesi contemplano disposizioni diverse da quelle previste per coniugi nel diritto di adozione e nella medicina riproduttiva. In Svezia, tuttavia, recentemente si dibatte sull'eliminazione di ogni disparità di trattamento nel diritto di adozione e nella medicina riproduttiva. In Danimarca è stata resa possibile l'adozione dei bambini del partner.

Ultima tra i Paesi scandinavi, la Finlandia ha emanato il 28 settembre 2001 una legge sull'unione registrata per coppie omosessuali sotto forma di istituto giuridico, che coincide in larga parte con la legislazione degli altri Stati nordici. Le coppie omosessuali non possono però scegliere un cognome comune né adottare bambini. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2002.

⁶ Stampato 14/1259 del 23 giugno 1999

⁷ Per un confronto più esauriente vedi AJP 2001, fascicolo 3, passim.

Olanda

L'Olanda è il primo Paese al mondo ad aver reso possibile, il 1° aprile 2001, il matrimonio e l'adozione a coppie omosessuali, adducendo come motivo di quest'ultima il fatto che i Paesi Bassi permettono l'inseminazione artificiale anche a donne lesbiche. Questa disposizione è stata preceduta da una legge sull'unione registrata entrata in vigore il 1° gennaio 1998 e mette a disposizione il nuovo istituto giuridico tanto a coppie omosessuali quanto a coppie eterosessuali. Anche se questa legge rimanda ampiamente al diritto matrimoniale, continua ad essere applicabile.

Francia

Dopo lunghi dibattiti nel Senato e nell'Assemblea nazionale, il 15 novembre 1999 è stato introdotto un patto di solidarietà, il cosiddetto "pacte civil de solidarité" (PACS). Si tratta di un contratto al fine di strutturare la vita in comune che due persone adulte di sesso uguale o differente, non imparentate tra loro, concludono davanti ad un tribunale di prima istanza. Benché il PACS non crei alcun rapporto familiare o di parentela, le parti sono tenute ad assistersi a vicenda sul piano materiale. Le modalità di quest'obbligo sono definite nel contratto. Le parti determinano nel contratto anche se i beni domestici acquistati durante il periodo in cui resta valida la registrazione sono sottoposti alla comunione di beni o meno. In mancanza di un accordo di tenore differente, nel caso di acquisto o ordinazione di altri beni acquisiti dopo la conclusione del contratto si presuppone una comproprietà a parti uguali. Da un punto di vista fiscale, i contraenti di un PACS hanno diritto ad una tassazione comune del reddito, se sono uniti da più di tre anni. Per quel che riguarda la sicurezza sociale, la coppia PACS è equiparata in linea di principio ad una che vive in concubinato. Per quel che riguarda il diritto degli stranieri, la conclusione di un contratto PACS viene tenuta in considerazione al momento dell'esame della domanda in merito alla profondità del legame che la persona straniera ha con la Francia. Infine, la legge stabilisce che in caso di decesso di uno dei partner, l'altro può chiedere che la locazione dell'appartamento venga trasferita a suo nome.

Il PACS non ha effetti nel diritto di filiazione e nel diritto successorio. Invece, è stato modificato il diritto delle imposte sulle successioni e donazioni. In caso di donazione o di una disposizione testamentaria, la persona che riceve il dono o il sopravvissuto può ricevere fino a FF 300'000 esenti da imposta, se il PACS è stato concluso almeno due anni prima. I FF 100'000 seguenti sottostanno ad un'aliquota del 40%, invece del 60%. Per il resto della somma, l'imposta si eleva al 50%.

Per quanto riguarda lo scioglimento del PACS, è determinante se la volontà di scioglierlo è unilaterale o se le parti la esprimono di comune accordo. In quest'ultimo caso, devono far pervenire al tribunale del luogo di residenza una dichiarazione comune scritta. Nel primo caso invece, la parte che desidera lo scioglimento deve comunicarlo al partner e trasmettere al tribunale una copia della comunicazione. In questo caso il PACS termina tre mesi dopo la dichiarazione di scioglimento al partner. Infine, il PACS è sciolto per legge quando uno dei partner contrae matrimonio.

Germania

La legge tedesca sull'unione registrata (Lebenspartnerschaftsgesetz) ha conosciuto una storia movimentata. Entrata in vigore il 1° agosto 2001, contiene solo disposizioni cui il Bundesrat, la Camera dei Länder, non ha dovuto dare la propria approva-

zione. È previsto che sarà completata da una legge complementare sulla convivenza (Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetz). Contro la legge sull'unione registrata, però, è stata adita la Corte costituzionale. Il ricorso è ancora pendente.

La legge sull'unione registrata è valida solo per coppie omosessuali. La convivenza viene contratta al cospetto delle autorità designate dai Länder come competenti. I partner sono tenuti ad assistersi vicendevolmente e a contribuire alla vita in comune. Sono responsabili l'uno dell'altro e possono scegliere un cognome in comune o formare un cognome doppio.

I partner sono tenuti a mantenersi a vicenda. Prima di contrarre l'unione, devono mettersi d'accordo sulla situazione patrimoniale dichiarando di aver convenuto una "Ausgleichsgemeinschaft" o comunità di compensazione, oppure di aver concluso un "Lebenspartnerschaftsvertrag" o contratto di convivenza. La situazione del patrimonio della "Ausgleichsgemeinschaft" corrisponde per tutto il periodo dell'unione alla separazione dei beni. Al termine dell'unione, il surplus raggiunto nel frattempo viene pareggiato.

Se un genitore affidatario avvia un'unione registrata, il partner ha il diritto di codeterminazione con il consenso del genitore in questione. Le persone legate da un'unione registrata non hanno il diritto di adottare bambini né di ricorrere alla medicina riproduttiva.

Il diritto successorio è regolato come nelle coppie coniugate. Tuttavia, la tassa di successione di norma non vi è compresa. Il partner che sopravvive è erede per un quarto come i parenti di primo rango e per la metà del lascito legale come i parenti di secondo grado e i nonni. Inoltre ha diritto agli oggetti che fanno parte dell'economia domestica. La legittima ammonta alla metà del diritto ereditario legale.

L'unione viene sciolta su domanda di uno dei partner o di ambedue con sentenza del tribunale nei casi seguenti:

- se ambedue i partner inoltrano la domanda corrispondente e se sono passati dodici mesi dalla dichiarazione;
- se uno dei partner dichiara di non voler continuare a convivere e se dalla notifica della dichiarazione all'altro partner sono passati trentasei mesi;
- se la prosecuzione dell'unione rappresenta un onere non accettabile per il richiedente per motivi legati alla personalità del partner.

Se uno dei due partner, dopo lo scioglimento della convivenza, non può provvedere al proprio mantenimento, può chiedere all'altro alimenti in misura adeguata allo standard di vita condotto durante l'unione, nella misura e per il periodo in cui non si può pretendere che svolga un'attività lucrativa. Inoltre, il tribunale può decidere equamente in merito alla situazione giuridica delle suppellettili domestiche e dell'appartamento. Contrariamente a quanto avviene nella separazione di un matrimonio, non è prevista una divisione dei diritti nella previdenza conseguiti durante la convivenza.

1.4 Dati statistici sulla registrazione di coppie omosessuali all'estero

La quantità di dati statistici a disposizione dipende dalla data di introduzione della legge nei vari Paesi: nel 1989 in Danimarca, nel 1993 in Norvegia, nel 1995 in Svezia, nel 1998 nei Paesi Bassi e nel 1999 in Francia. La situazione dei dati in Francia è problematica poiché le statistiche del ministero di giustizia non contengono dati

sull'età né sul sesso e sul tipo di unione tali da permettere deduzioni sulla quota di convivenze omosessuali.

Per quel che riguarda l'evoluzione, ci troviamo di fronte al quadro seguente:

Unioni di persone omosessuali registrate ogni anno negli Stati nordici e nei Paesi Bassi (numero di coppie di donne o di uomini su un milione di abitanti)⁸:

	Danimarca		Norvegia		Svezia		Paesi Bassi	
	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
1990	62	22	-	-	-	-	-	-
1991	34	17	-	-	-	-	-	-
1992	28	16	-	-	-	-	-	-
1993	25	12	26	9	-	-	-	-
1994	21	18	19	11	-	-	-	-
1995	24	15	14	8	28	9	-	-
1996	21	16	18	10	11	7	-	-
1997	15	20	17	10	9	6	-	-
1998	17	23	16	11	9	5	107	84
1999	-	-	-	-	-	-	57	55
2000	-	-	-	-	-	-	51	49

Fonti: Befolkningens bevægelser (Danimarca), Befolkningsstatistik (Norvegia), Befolkningsstatistik (Svezia), Maandstatistiek van de bevolking (Paesi Bassi)

Per valutare quante delle coppie che convivono hanno proceduto a registrare la propria unione, sarebbe necessario conoscere il totale delle coppie omosessuali. Le cifre riportate qui di seguito sulle unioni omosessuali nei Paesi Bassi, basate sui dati dell'ufficio centrale di statistica, possono fungere da esempio⁹:

Stime sulle unioni omosessuali nei Paesi Bassi per il 1995¹⁰

25.500 uomini	corrisponde a 12.750 coppie maschili	corrisponde a circa lo 0,5% della popolazione maschile tra i 20 ed i 69 anni
13.200 donne	corrisponde a 6.600 coppie femminili	corrisponde a circa lo 0,33% della popolazione femminile tra i 20 ed i 69 anni
	In aggiunta, circa 2.000 coppie soprattutto femminili con bambini	

In base a queste stime, il 6,5% delle coppie maschili ed il 10% delle coppie femminili ha fatto registrare la propria unione.

⁸ Cfr. P. Festy, *Pacs. L'impossible bilan*. Population & Société, Bulletin mensuel d'information de l'institut national d'études démographiques 369, giugno 2001, pag. 2.

⁹ Secondo P. Festy, op. cit.

¹⁰ Secondo P. Festy, op. cit.

1.5 La preparazione della normativa in Svizzera

1.5.1 Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia

Nell'aprile 1999, il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un rapporto dell'Ufficio di giustizia sulla situazione giuridica delle coppie omosessuali nel diritto elvetico. Il rapporto si soffermava sugli interventi politici, sugli sviluppi all'estero e sulla situazione giuridica attuale delle coppie omosessuali in Svizzera. Successivamente sono state presentate cinque proposte di soluzione sulle quali dovevano esprimersi i partecipanti alla consultazione:

- la prima variante consisteva nel migliorare puntualmente la situazione delle coppie omosessuali con la revisione di singole leggi (ad esempio nel diritto degli stranieri, nel diritto successorio o nel diritto cantonale d'imposta sulla successione).
- la seconda variante prevedeva un contratto d'unione ai sensi del diritto delle obbligazioni con effetti esterni. In questo caso, non sarebbe stata creata una norma particolare per coppie omosessuali. Analogamente al PACS francese, però, il contratto avrebbe regolato l'organizzazione della vita in comune e ne sarebbero scaturiti effetti di diritto pubblico. Ad esempio, nel diritto degli stranieri, il contratto avrebbe potuto rappresentare un motivo per concedere al partner straniero il permesso di soggiorno.
- la terza variante proponeva di prevedere una normativa specifica per l'unione registrata che avrebbe mutato lo stato civile dei due partner, dando loro una situazione giuridica riconosciuta dallo Stato. Tuttavia, questo tipo di istituto giuridico avrebbe dovuto differenziarsi nel contenuto da quello matrimoniale.
- la quarta proposta intendeva anch'essa creare un'unione registrata, ma lavorando, come nel modello scandinavo, soprattutto su rimandi al diritto matrimoniale. Tuttavia, diversamente a quanto succede per i coniugi, le coppie omosessuali sarebbero state escluse dalla possibilità di adottare bambini e di ricorrere alla medicina riproduttiva. Ciò avrebbe significato che un'unione registrata sarebbe stato un matrimonio senza bambini.
- infine la quinta variante proponeva di estendere il matrimonio anche alle coppie omosessuali. Tutte le disposizioni del diritto familiare del Codice civile (CC) sul matrimonio sarebbero state applicabili allo stesso modo tanto alle coppie eterosessuali quanto a quelle omosessuali. Tuttavia, questa proposta presupponeva una revisione della Costituzione federale (dell'articolo 14) poiché anche secondo l'opinione del legislatore della Costituzione del 1999, la differenza di sesso era una delle caratteristiche determinanti del matrimonio.

1.5.2 Risultati della procedura di consultazione

Nella procedura di consultazione¹¹ la maggior parte dei pareri inoltrati confermava la necessità di misure corrispondenti, nonostante le opinioni divergessero sull'urgenza. Solo un Cantone e due partecipanti non convenivano sulla necessità di agire in merito. Delle cinque varianti proposte nel rapporto, una chiara maggioranza preferiva l'introduzione di un'unione registrata. Le due sottovarianti, cioè l'unione registrata con

¹¹ Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione può essere visitato in Internet (www.bj.admin.ch, Individuo & Società, Coppie omosessuali) e richiesto all'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

effetti relativamente autonomi e l'unione registrata con effetti in larga misura simili a quelli del matrimonio, venivano appoggiate in modo analogo. Chiaramente rifiutate venivano invece le altre soluzioni, tra cui l'estensione del diritto a contrarre matrimonio a coppie omosessuali. Anche i pareri favorevoli partivano dal presupposto che questa soluzione non fosse politicamente realizzabile.

1.5.3 Decisione preliminare del Consiglio federale

Il 25 ottobre 2000, il Consiglio federale ha preso atto del risultato della procedura di consultazione ed ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di presentare, entro il 2001, un avamprogetto completo con relativo rapporto esplicativo per una legge federale sull'unione registrata ai sensi della terza variante. Di fronte al risultato della procedura di consultazione, questa soluzione presenta le maggiori probabilità di successo nella nostra democrazia basata sul referendum.

Il Consiglio federale propone di creare un nuovo istituto giuridico che garantisca il riconoscimento da parte dello Stato delle coppie omosessuali e che renda possibile agli interessati una protezione giuridica della propria relazione. Tuttavia, a differenza di quanto succede nel diritto degli Stati nordici, il suo contenuto non deve rimandare semplicemente al diritto applicabile alle coppie coniugate. Piuttosto, la normativa deve tener conto delle esigenze motivate delle coppie omosessuali, separando però al contempo chiaramente l'unione registrata dal matrimonio. La Costituzione protegge in maniera particolare il matrimonio quale comunità tra una donna ed un uomo, garantendo l'istituto giuridico (articolo 14 Cost.). Estendere il matrimonio a coppie omosessuali, significherebbe oggi rivedere la Costituzione. Per questa ragione, non persuade l'introduzione di un'unione registrata che si differenzi dal matrimonio solo nella denominazione, basandosi per il resto su rimandi. Inoltre, nella consultazione, l'equiparazione con coppie coniugate è stata in parte chiaramente rifiutata. Infine, la proposta di soluzione scelta corrisponde alle normative introdotte in Germania ed in Francia, Paesi a noi limitrofi.

Sarà esclusa l'adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale e l'accesso alla riproduzione assistita dalla medicina (cfr. il punto 1.7.8).

È necessario anche prestare particolare attenzione al fine di evitare abusi che gli effetti della prevista unione registrata potrebbero causare nel diritto degli stranieri (cfr. il punto 1.7.11).

Infine il Consiglio federale ha deciso che il nuovo istituto giuridico sia accessibile solo a coppie omosessuali. Comprendervi coppie eterosessuali potrebbe sembrare discriminatorio, poiché in questo caso queste ultime avrebbero la possibilità di decidere tra due opzioni, mentre a quelle omosessuali verrebbe rifiutata questa scelta. Le coppie eterosessuali conviventi hanno la possibilità di contrarre matrimonio, dunque non è necessario creare una norma particolare equivalente ad un matrimonio di secondo rango. Il diritto matrimoniale odierno, a confronto di quello antecedente, lascia ai coniugi ampia libertà nella scelta dei rapporti giuridici. Se le soluzioni offerte non sono soddisfacenti, è necessario modificare il diritto matrimoniale, non aggiungerci una nuova normativa. Ciò non vuol dire rifiutare modifiche puntuali per migliorare la situazione delle coppie conviventi in concubinato. Ad esempio, in occasione della revisione del diritto sul divorzio, entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è stato reso possibile l'affidamento dei figli ad ambedue i genitori benché non coniugati (art. 298a CC).

1.6 Argomenti principali dell'avamprogetto

L'avamprogetto sottoposto a consultazione si basa sui seguenti argomenti principali:

- conformemente alle decisioni di principio del Consiglio federale, viene creata una legge autonoma sull'unione registrata di coppie omosessuali nella quale vengono riuniti e definiti in maniera trasparente la motivazione e lo scioglimento dell'unione registrata nonché i diritti e i doveri reciproci dei partner e grazie alla quale, in ultima analisi, le coppie omosessuali potranno accettarsi meglio.
- il nuovo ordinamento deve essere semplice e comprensibile.
- è ovvio prendere come base per i lavori legislativi la normativa matrimoniale. Tuttavia bisogna tener conto del fatto che quest'ultima si è sviluppata con il passar degli anni e deve perciò rispettare anche le tradizioni. In particolare contiene disposizioni che servono soprattutto a sottolineare la distanza dal matrimonio di tipo patriarcale (il marito è il capo della comunità, la moglie si occupa delle faccende domestiche). La normativa sull'unione di coppie omosessuali, invece, non si basa su tradizioni, ma viene creata ex-novo in un'epoca in cui il legislatore presuppone la parità di diritti di ambedue i partner, in modo particolare quando la coppia è composta da due donne o da due uomini.
- quando una disposizione corrisponde materialmente ad una del diritto matrimoniale, se ne deve riprendere la formulazione per quanto possibile, affinché la dottrina e la prassi formatesi in relazione al diritto matrimoniale siano applicabili allo stesso modo.
- anche se l'ordinamento giuridico si deve differenziare nel suo insieme dal matrimonio, non sono esclusi rimandi generali in alcuni settori, segnatamente quando lo chiede la razionalità giuridica, quando sono implicate numerose normative e quando le disposizioni valide per coniugi sono applicabili anche a coppie omosessuali (ad esempio, diritto delle assicurazioni sociali e delle imposte).
- per l'ordinamento è determinate in prima linea la figura di due persone adulte che decidono di creare un'economia domestica e di convivere. Questo passo non limita la loro attività lucrativa o la limita solo in maniera irrilevante. Poiché le coppie omosessuali non possono avere bambini, la decisione di rinunciare o di limitare l'attività lucrativa di uno dei partner non trova ragion d'essere nell'unione registrata (assistenza a bambini di un matrimonio precedente). È la situazione di persone non coniugate che decidono di esercitare un tempo parziale per libera scelta o per dedicarsi ad un compito che rende impossibile esercitare un'attività lucrativa. Per questa ragione, l'avamprogetto deve tener conto di situazioni di questo genere, ma non fondarvi tutta la normativa.

1.7 Le opzioni principali dell'avamprogetto

1.7.1 La motivazione dell'unione registrata

Seguendo l'esempio di varie normative straniere, non è previsto un istituto giuridico parallelo al fidanzamento (art. 90 segg. CC). Il Consiglio federale aveva sottolineato già nel messaggio sul nuovo diritto di matrimonio e divorzio del 15 novembre 1995¹² come il significato pratico del fidanzamento sia esiguo e rientri perciò piuttosto nella

¹² FF 1996, 1 segg. cap. 132.

sfera intima degli interessati. Tuttavia, per onorare la tradizione, il fidanzamento è stato lasciato nel diritto matrimoniale.

Le disposizioni sulla motivazione dell'unione registrata si accostano al diritto matrimoniale, pur essendo notevolmente semplificate. I dettagli della procedura di registrazione devono essere regolati nell'ordinanza sullo stato civile. La differenza materiale consiste nel fatto che l'unione registrata è conclusa mettendo a protocollo le dichiarazioni della volontà di ambedue i partner e non dall'assenso matrimoniale. In ambedue i casi deve essere competente l'ufficio dello stato civile.

1.7.2 L'assistenza, il rispetto ed il mantenimento

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci (art. 13¹³) e provvedono in comune al debito mantenimento dell'unione. Devono accordarsi sulla divisione dei compiti, ma non è previsto un particolare meccanismo di compensazione giuridico per il partner che si occupa delle faccende domestiche (cfr. art. 164 o 165 CC). Tuttavia, nel diritto al mantenimento ai sensi dell'articolo 14 è compresa, se necessario, una somma regolare per le spese personali. Se un partner collabora alla professione o al mestiere dell'altro, sono applicabili in linea di massima le disposizioni relative al contratto di lavoro.

Dato l'obbligo di assistenza, in futuro, ad esempio, gli ospedali dovranno informare i partner registrati ed ammetterli alle visite alla stessa stregua dei coniugi.

1.7.3 Il cognome e la cittadinanza

Per quel che riguarda il cognome e la cittadinanza, il diritto odierno contiene una disposizione che non garantisce la parità di trattamento (art. 160 e 161 CC): il marito mantiene il cognome, la cittadinanza e l'attinenza e può assumere il cognome della moglie solo con una modifica del proprio (art. 30 cpv. 2 CC). Invece la moglie riceve per legge il cognome, la cittadinanza e l'attinenza del marito, anche se può far precedere il cognome del marito dal proprio. Oltre alla cittadinanza e attinenza che riceve dal marito, per legge mantiene anche le proprie. Mettendo le varie legislazioni a confronto, bisogna far notare che le disposizioni sul cognome variano notevolmente da un Paese all'altro. In Francia, ad esempio, i coniugi mantengono il proprio cognome: non è possibile scegliere un cognome comune.

La regolamentazione del Codice civile che non realizza la parità di trattamento tra i coniugi non può ragionevolmente essere ripresa per le coppie omosessuali. Per questo, se è necessario decidere come regolare la formazione del cognome per coppie omosessuali, bisogna ponderare criteri diversi, quali la tradizione, l'identificazione di una persona, la protezione della personalità e della famiglia ed il valore simbolico.

Contrariamente a quanto avviene nel matrimonio, per le coppie omosessuali non esiste una tradizione che offra una determinata soluzione. Lo Stato e la società si servono del cognome per identificare una persona: è molto importante che questo resti inalterato. Ma il cognome è importante anche per l'identificazione personale. La protezione della famiglia, in cui genitori e figli hanno lo stesso cognome, non si applica ad un'unione omosessuale. Rimane dunque solo da chiarire, se si debba permettere di scegliere un cognome comune a simbolo della comunità dei partner. Tuttavia,

¹³ Gli articoli che non riportano l'indicazione della legge che li contiene concernono l'avamprogetto di una legge federale sull'unione registrata o il relativo allegato.

questo argomento di per sé non può prevalere sull'interesse pubblico al mantenimento del cognome. Per questa ragione l'avamprogetto presuppone che in un'unione registrata i partner mantengano il proprio cognome. Tuttavia, nulla impedisce ai partner di utilizzare nel quotidiano un cognome doppio posponendo al proprio il cognome del partner e rendendo così esplicita la propria unione. Benché questo cognome doppio possa essere registrato nel passaporto, non è un nome ufficiale iscritto nel registro dello stato civile.

L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono definite nella legge sulla cittadinanza (LCit)¹⁴. Il coniuge straniero di un cittadino svizzero o di una cittadina svizzera, può ricevere la cittadinanza in modo agevolato a determinate condizioni (art. 27 cpv. 1 e 28 cpv. 1 LCit), in base a quanto previsto all'articolo 38 Cost. secondo il quale la Confederazione è competente in maniera definitiva della regolamentazione dell'acquisizione e della perdita della cittadinanza per motivi di origine, matrimonio e adozione. Negli altri casi la Confederazione può solo emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione di stranieri da parte dei Cantoni e rilasciare il relativo permesso (art. 38 cpv. 2 Cost.). Al fine di rendere possibile al partner straniero in un'unione registrata ricevere in modo agevolato la cittadinanza svizzera da parte della Confederazione, sarebbe necessario modificare la Costituzione. Nell'allegato, l'avamprogetto prevede però almeno agevolazioni per la concessione ordinaria della cittadinanza, abbreviando il periodo di soggiorno necessario per riceverla (vedi anche il punto 2.2.1).

1.7.4 La protezione particolare dell'unione

Il diritto matrimoniale contiene un capitolo sulla protezione dell'unione coniugale (art. 171 segg. CC). Lo Stato ha l'esigenza di mettere a disposizione misure con le quali è possibile tentare di salvare un matrimonio vacillante, in particolare nell'interesse dei figli. La prassi tuttavia mostra come le misure giuridiche di protezione del matrimonio non raggiungano quasi mai questo obiettivo, anzi come di norma rappresentino un primo passo verso il divorzio. La protezione del matrimonio serve comunque anche a proteggere la persona di un coniuge. Questa funzione ha rilevanza allo stesso modo per coppie omosessuali. Per questa ragione l'avamprogetto, sulla scia della protezione dell'unione coniugale, prevede varie misure giuridiche per proteggere i partner (art. 14 cpv. 2 e 3, 15 cpv. 2, 16 cpv. 4, 17 cpv. 2, 18, 24), pur rinunciando ad un capitolo generale sulla protezione dei partner, i quali ovviamente in caso di crisi possono rivolgersi ad un centro di consulenza per coppie.

1.7.5 Il diritto patrimoniale

Nel diritto patrimoniale, l'esigenza di creare una norma semplice e trasparente assume un'importanza particolare.

Il diritto matrimoniale del 1988, come quello antecedente, prevede tre situazioni patrimoniali: la partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), la comunione dei beni (art. 221 segg. CC) e la separazione dei beni (art. 247 segg. CC) che hanno preso il posto dell'unione dei beni, della comunione dei beni e della divisione dei beni del CC del 1912.

¹⁴ RS 141.0

Era previsto che l'avamprogetto di diritto matrimoniale si limitasse a due regimi dei beni, rinunciando alla comunione dei beni¹⁵, con la motivazione che la proprietà collettiva può essere creata anche nell'ambito di una società semplice (art. 530 segg. CO) o di una comproprietà (art. 646 segg. CC): la creazione di un regime dei beni particolarmente complesso e difficile come quello della comunione dei beni non sembrava dunque indispensabile. La tradizione ha però voluto che la comunione dei beni fosse nuovamente prevista nella legge quale regime dei beni contrattuale. Nella prassi, tuttavia, il suo significato è molto limitato: non è giustificato prevedere una comunione di beni anche per coppie omosessuali.

Il regime dei beni ordinario per coniugi è la partecipazione agli acquisti che materialmente corrisponde, finché dura il matrimonio, ad una separazione dei beni. Solo al momento di sciogliere il regime si riaffaccia il principio comunitario sotto forma di meccanismo di compensazione. È necessario allora distinguere tra bene personale e acquisto di ognuno dei coniugi, cioè quattro masse patrimoniali che possono avere tra loro crediti di compensazione, in particolare sotto forma di partecipazioni al plusvalore (cfr. art. 206 e 209 CC) e di reintegrazione negli acquisti (art. 208 CC). Degli acquisti di un coniuge fanno parte anche gli eventuali risparmi provenienti dalla sua attività professionale e i ricavi dai suoi beni personali che comprendono il patrimonio già esistente prima del matrimonio, le donazioni e le eredità e che non vengono divisi. Ogni coniuge, allo scioglimento del regime dei beni, ha diritto alla metà del valore degli acquisti dell'altro. I crediti vengono compensati (art. 215 CC). Un deprezzamento non viene compensato. È possibile stabilire una diversa partecipazione per convenzione matrimoniale (art. 216 CC).

Nel messaggio dell'11 luglio 1979, il Consiglio federale ha chiarito esaurientemente la ragione per cui ha preferito la partecipazione agli acquisti alla separazione dei beni quale regime dei beni ordinario¹⁶. In particolare la semplicità e la chiarezza sono stati motivi per la separazione dei beni che in Austria e in Inghilterra è il regime dei beni legale. I rapporti di diritto patrimoniale tra i coniugi restano sottoposti ampiamente al diritto reale e delle obbligazioni. Questioni riguardanti la responsabilità civile sono facilmente risolvibili ed anche nello scioglimento del regime dei beni non si incontrano problemi particolari. Un confronto su questioni patrimoniali diventa in linea di principio inutile, poiché il matrimonio non modifica la situazione del patrimonio. Tuttavia, la prassi insegna che nel corso degli anni di matrimonio non è possibile evitare negozi giuridici tra i coniugi, che portano a richieste non facilmente risolvibili tra marito e moglie o tra i loro eredi in caso dello scioglimento del regime dei beni. Inoltre la riunione di patrimoni genera comproprietà che deve essere sciolta. Dunque è necessario non sopravvalutare la semplicità che però è sicuramente maggiore di una partecipazione agli acquisti. La separazione dei beni comporta comunque soprattutto lo svantaggio che il coniuge che si occupa dell'economia domestica non partecipa ai risparmi accumulati durante il matrimonio. In questo modo non viene riconosciuto il significato economico della sua attività per la famiglia. La rinuncia di un coniuge alla propria attività lucrativa e al suo lavoro a favore dei bambini e della casa permette all'altro di impegnarsi a fondo nella produzione del reddito. Inoltre, il coniuge che si occupa delle faccende domestiche contribuisce alla formazione degli acquisti da parte del partner grazie ad una gestione parsimoniosa. In particolare in caso di divorzio, la separazione dei beni comporta dunque risultati ingiusti.

¹⁵ Cfr. il messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni e diritto successorio) dell'11 luglio 1979, FF 1979 II 1119 segg., cap. 174.2.

¹⁶ FF 1979 II 1119 segg., cap. 153 segg.

Di fronte a quanto spiegato, vi sono buoni motivi per sottoporre in linea di principio la coppia omosessuale in un'unione registrata alla separazione dei beni. Grazie ai compiti comuni nessuno dei partner viene limitato nella sua attività lucrativa. Non è chiaro dunque perché avvalersi di un complicato meccanismo di compensazione nello scioglimento dell'unione. Le disposizioni giuridiche devono prevedere una soluzione soddisfacente per la maggior parte delle unioni registrate. Si può lasciare alla decisione dei partner se concludere o meno un accordo in situazioni particolari.

L'avamprogetto sul diritto patrimoniale si limita a sette norme (art. 19–25), mentre il diritto patrimoniale dei coniugi consta nel suo complesso di 71 disposizioni (art. 181–251 CC). Sul piano materiale, la normativa dell'avamprogetto corrisponde al diritto della separazione dei beni (art. 247–251 CC). Nell'articolo 23, che segue l'articolo 216 CC, sono fatti salvi accordi particolari nel caso di scioglimento dell'unione registrata. Questa disposizione offre spazio di manovra a sufficienza, in modo da poter rinunciare alla creazione di particolari regimi dei beni per coppie omosessuali.

1.7.6 Il diritto successorio

Il confronto tra le legislazioni (punto 1.3) mostra come gli Stati che riconoscono l'unione registrata o un altro istituto simile abbiano scelto soluzioni diverse nel diritto successorio. Nella maggior parte dei casi tuttavia è prevista l'equiparazione con un coniuge. L'avamprogetto riprende questa soluzione. Sin dalla revisione del diritto matrimoniale e successorio nel 1988, è stata preferita la successione testamentaria alla successione nella famiglia di provenienza, aumentando notevolmente la quota legale del coniuge sopravvissuto. È dunque logico tener conto di questa decisione di politica del diritto anche nel presente avamprogetto e riservare, in materia di diritto successorio, al partner di un'unione registrata lo stesso trattamento dovuto ad un coniuge (per il singoli casi vedi il punto 2.1.3.3 sull'art. 26).

Per il diritto sulle imposte sulla successione si rimanda al punto 1.7.10.3.

1.7.7 L'assicurazione sociale e la previdenza professionale

Anche nell'ambito delle assicurazioni sociali e della previdenza professionale, i partner in un'unione registrata devono essere trattati come i coniugi. Non si vedono ragioni per un trattamento diverso. Tuttavia, le prestazioni per i superstiti sottostanno a condizioni differenti, dipendentemente dal fatto se si tratti di una vedova o di un vedovo. Questa situazione tiene conto del fatto che ancor oggi di norma è la donna che limita o cessa la propria attività lucrativa per seguire l'educazione dei figli. Poiché le coppie omosessuali non possono avere bambini, è materialmente giusto dichiarare determinanti le disposizioni che riguardano il vedovo (cfr. art. 27 cpv. 2), indipendentemente dal fatto che si tratti di un partner superstite di sesso femminile o maschile.

Al punto 2.2.14 viene spiegato cosa significhi il pari trattamento nei singoli casi.

1.7.8 L'adozione e la medicina riproduttiva

Il diritto svizzero (art. 264 segg. CC) prevede sin dal 1973 solo la cosiddetta adozione piena con la quale, in caso di un'adozione straniera, cessa il rapporto giuridico di un bambino con i suoi genitori naturali, oppure, in caso dell'adozione del figlio di un coniuge, con uno dei suoi genitori naturali. Poiché in Svizzera solo raramente un

bambino è dato in adozione, l'adozione straniera riguarda di norma un bambino proveniente da un Paese del Terzo mondo. Invece l'adozione di un figliastro, in cui un coniuge adotta il figlio dell'altro coniuge, è ampiamente diffusa.

L'avamprogetto non permette l'adozione a persone che vivono in un'unione registrata. Questo non mette in discussione la capacità educativa di una persona omosessuale. Il Tribunale federale¹⁷ ha esplicitamente rifiutato, in una procedura di divorzio, di non affidare i bambini alla madre solo perché è lesbica e convive con una persona dello stesso sesso. La questione decisiva è piuttosto se, partendo dal benessere del bambino, è accettabile l'adozione da parte di una coppia omosessuale e se sussiste in merito un'esigenza pratica.

La natura ha previsto per il bambino un padre ed una madre che assumono ciascuno una particolare importanza per il suo sviluppo. Conformemente, il diritto di filiazione nel Codice civile (art. 252 segg. CC) cerca di assegnare ad ogni bambino un padre ed una madre, per rispettare la polarità dei sessi. Se ad un bambino viene a mancare una famiglia in cui crescere, si può ricorrere all'adozione quale misura di assistenza all'infanzia. In rispetto ai rapporti naturali, l'adozione da parte di una coppia sposata rappresenta la norma. Per quest'ultima, non si tratta solo di un diritto, ma anche di un dovere. L'ordinamento giuridico vuole garantire che il bambino abbia una madre e un padre, come nei rapporti naturali. L'adozione singola non è vietata per legge, ma rappresenta un'eccezione e deve perciò presentare motivi decisamente particolari.

Se il legislatore permettesse l'adozione da parte di una coppia omosessuale, spezzerebbe i principi fondamentali cui ci si è attenuti finora nel diritto di filiazione con la conseguenza che un bambino avrebbe giuridicamente due madri o due padri, contrariamente ai rapporti naturali. Questo lo metterebbe in una situazione al di fuori della norma, in ogni caso non giustificata nella società odierna. Inoltre non sarebbe comprensibile perché limitare la possibilità di adozione all'unione registrata. Per esempio, due sorelle che vivessero insieme potrebbero chiedere, con le stesse buone ragioni di una coppia omosessuale, di ottenere il permesso di adozione. Inoltre, in Svizzera esistono più coppie propense ad adottare bambini che bambini da adottare e nei Paesi del Terzo mondo non esiste l'unione registrata.

L'adozione di un figliastro è possibile solo se il genitore naturale cui il bambino non è stato affidato dà il proprio consenso. Se ne può fare a meno solo a severe condizioni, in particolare quando non si è mai preso cura seriamente del bambino.

Infine bisogna sottolineare che, in relazione alla revisione del diritto del divorzio entrata in vigore il 1° gennaio 2000, le condizioni per l'adozione di un figliastro da parte di un coniuge sono state rese ancor più restrittive per ragioni di principio. Contrariamente al diritto antecedente cui bastava un periodo di due anni di matrimonio e che permetteva l'adozione indipendentemente dalla durata del matrimonio, se la persona che desiderava adottare il bambino aveva superato il trentacinquesimo anno di età, il nuovo ordinamento pretende in ogni caso che il matrimonio duri da cinque anni al fine di garantire in un certo qual modo la stabilità dell'unione. I motivi di questo cambiamento della situazione giuridica sono molteplici. Essenzialmente si tratta di quanto segue: la maggior parte di adozioni di figliastri riguarda bambini di genitori divorziati. Con l'adozione cessa il rapporto del bambino con il genitore naturale cui è stato sottratto con il divorzio; spesso si tratta del padre. Il bambino dunque deve superare due "divorzi": dopo la separazione dei genitori, viene quella dal genitore naturale dovuta all'adozione. I motivi per adottare un figliastro spesso non sono da

¹⁷ DTF 108 II 371 segg.

ricercarsi nel fatto che il genitore cui il bambino non è stato affidato non se ne preoccupi. Piuttosto è l'altro coniuge che rifiuta il primo e cerca di allontanarlo dalla vita del figlio. Con l'adozione si vogliono far sparire le ultime tracce di un matrimonio fallito.

È da tener conto anche del fatto che il figliastro dipende molto meno dall'adozione di un bambino straniero, poiché la sua posizione giuridica all'interno della famiglia è molto migliore. Il figliastro è il figlio naturale di uno dei coniugi. L'altro ha il dovere di assistere il partner nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC) e può rappresentarlo nell'esercizio dell'autorità parentale (art. 299 CC). In futuro queste norme saranno valide anche per le persone che convivono in un'unione registrata con un genitore affidatario (cfr. l'art. 29 del disegno di legge). Inoltre, dopo il decesso del genitore naturale, il partner può essere nominato tutore del bambino dall'autorità tutoria. Nessuna autorità tutoria, dopo la morte del genitore affidatario, allontanerà il bambino dall'ambiente cui era abituato, a meno che non sussista una relazione più profonda con un'altra persona. Se invece il genitore cui non sono stati affidati i figli ha cercato di costruire un rapporto profondo con il bambino, l'adozione è esclusa a priori, poiché presuppone il consenso di questo genitore.

Per riassumere bisogna sottolineare che l'adozione di un figliastro presenta una problematica particolare. Di fronte ad essa e agli altri problemi generali di cui sopra in merito all'adozione da parte di una coppia omosessuale, non sussiste ragione di rendere possibile ad una persona che convive in un'unione registrata l'adozione di un figliastro.

Già la Costituzione federale stabilisce che le coppie omosessuali non hanno il diritto di ricorrere alla medicina riproduttiva. Per fare in modo che due uomini omosessuali abbiano un figlio, bisognerebbe permettere il ricorso ad una maternità sostitutiva. Ma l'articolo 119 capoverso 2 lettera d della Costituzione vieta tutti i tipi di maternità sostitutiva. Invece, nel caso di due donne lesbiche, si potrebbe ricorrere alla donazione di sperma. Tuttavia, l'articolo 119 capoverso 2 lettera c della Costituzione permette l'accesso a tecniche di medicina riproduttiva solo in caso di "sterilità", cioè di mancanza di figli per un determinato periodo di tempo, nonostante rapporti sessuali regolari senza contraccettivi. Ciò esclude le donne lesbiche che di norma sono fertili, ma che ovviamente senza un partner non possono riprodursi.

Bisogna aggiungere che la possibilità di creare un embrione sull'esempio di "Dolly", introducendo cioè il nucleo di una cellula di una partner, ottenuto per mezzo di biopsia, in un ovulo senza nucleo dell'altra partner, è chiaramente limitata dal divieto costituzionale di interventi atti a modificare il patrimonio genetico di cellule germinali (seme e ovulo) e della clonazione (art. 119 cpv. 2 lettera a Cost.). La legge sulla medicina riproduttiva protegge questo divieto e quelli menzionati con disposizioni penali.

1.7.9 Lo scioglimento dell'unione registrata

Il nuovo diritto sul divorzio (art. 111 seg. CC), entrato in vigore il 1° gennaio 2000, prevede che un matrimonio può essere sciolto dietro richiesta comune dei due coniugi dopo due mesi di riflessione. Viene sciolto su ricorso di uno dei due coniugi, quando la coppia vive separata da almeno quattro anni o se la prosecuzione del matrimonio sembra inaccettabile per motivi gravi. Effetti collaterali del divorzio sono in particolare la divisione delle prestazioni del secondo pilastro (art. 122 segg. CC), diritti al mantenimento (art. 125 segg. CC) e la possibilità di assegnare l'appartamento in cui ha vissuto la famiglia. Nel diritto sul divorzio non si fanno volutamente

differenze tra coppie con o senza bambini. Una coppia non deve potersi separare a condizioni più severe solo a causa della presenza di bambini.

Secondo l'avamprogetto, il diritto di sciogliere l'unione registrata (cfr. l'art. 31 segg.) deve essere formulato in maniera molto più semplice di quanto avviene nel diritto sul divorzio. Non è appropriato prevedere un periodo di separazione di quattro anni come nel caso dei coniugi. Inoltre, ridurre notevolmente il necessario periodo di separazione ha il vantaggio di poter rinunciare ad un terzo motivo di scioglimento, cioè l'inaccettabilità di continuare l'unione registrata (art. 115 CC). Il primo motivo deve restare la decisione di entrambi, come nel caso del divorzio.

Conformemente al principio generale secondo il quale i partner in un'unione registrata devono essere trattati, per quanto riguarda la previdenza professionale, come i coniugi, con lo scioglimento della convivenza le prestazioni d'uscita accumulate nel secondo pilastro durante il periodo di unione registrata devono essere divise (cfr. l'art. 35). A condizioni più severe di quelle vigenti per il diritto matrimoniale, deve sussistere il diritto agli alimenti (art. 36). Infine l'avamprogetto prevede che il tribunale competente dello scioglimento possa assegnare l'appartamento in locazione ad uno dei due partner (art. 38) e che le spese di liquidazione della comunione domestica comune vengano divise adeguatamente tra i partner (art. 37).

1.7.10 Il diritto fiscale

1.7.10.1 In generale

Bisogna in primo luogo differenziare tra le imposte dirette e quelle indirette. In genere le imposte dirette comprendono le tasse sul reddito e sul patrimonio, mentre quelle indirette segnatamente l'imposta sui trasferimenti, cioè ad esempio le imposte sulle successioni e donazioni. Inoltre è necessario far notare che la Confederazione ha una competenza limitata nel settore fiscale. Secondo l'ordinamento vigente, i Cantoni ed i Comuni hanno il diritto di esigere le tasse non riservate alla Confederazione in base alla Costituzione. Perciò ogni Cantone ha la propria normativa fiscale. Per quel che riguarda le imposte dirette, il margine di manovra dei Cantoni è tuttavia limitato nella misura in cui la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, deve occuparsi dell'armonizzazione delle imposte dirette tra Confederazione, Cantoni e Comuni, ai sensi dell'articolo 129 Cost. La Confederazione ha soddisfatto questo mandato emanando la legge sull'armonizzazione delle imposte (LAID)¹⁸.

1.7.10.2 Le imposte dirette

Oggi in Svizzera, conformemente al principio dell'imposta pro famiglia, i coniugi vengono tassati insieme per le imposte dirette, addizionando i loro redditi¹⁹. Ne consegue che, applicando una tariffa unitaria per tutti i contribuenti, i coniugi vedrebbero aumentare regolarmente e progressivamente le imposte, venendosi a trovare svantaggiati rispetto a coppie non sposate. Per compensare questo squilibrio, la normativa sulle imposte dirette prevede una tariffa doppia che tuttavia svantaggia ancora le coppie sposate in cui ambedue i coniugi seguono un'attività lucrativa, nei confronti delle coppie non sposate. Inoltre l'articolo 11 capoverso 1 della LAID (Legge federale

¹⁸ RS 642.14

¹⁹ Cfr. per la Confederazione l'art. 9 cpv. 1 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11); nonché l'art. 3 cpv. 3 LAID.

sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni) prevede che l'imposta cantonale per persone coniugate che vivono legalmente e di fatto in comunione domestica deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dai contribuenti soli. La legge lascia alla discrezione dei Cantoni se concedere la riduzione sotto forma di una deduzione percentuale dell'ammontare dell'imposta, limitata a una somma espressa in franchi, oppure sotto forma di tariffe speciali per le persone sole e per le persone coniugate. Ai sensi del secondo periodo della stessa disposizione, "La medesima riduzione si applica ai contribuenti vedovi, separati, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose e provvedono in modo essenziale al loro sostentamento."

La questione se oggi le coppie coniugate sono svantaggiate o privilegiate nei confronti di altre forme di convivenza per quel che riguarda le imposte dirette non può trovare una risposta in modo generale ed astratto. Il risultato dipende piuttosto da numerosi fattori nel singolo caso. Indipendentemente da ciò, è giusto equiparare le coppie omosessuali che convivono in un'unione registrata alle coppie coniugate. La legge federale sulle imposte dirette e la legge sull'armonizzazione delle imposte devono essere adeguate corrispondentemente con una norma di rimando (cfr. 2.2.13).

1.7.10.3 Le imposte sulle successioni e donazioni

Le imposte indirette, segnatamente le imposte sui trasferimenti, normalmente costituiscono lo stesso onere tanto per le persone coniugate quanto per quelle sole. Un'eccezione importante sul piano pratico sussiste nell'ambito delle imposte sulle successioni e donazioni. Infatti, il loro ammontare è regolato in maniera diversa, a seconda di chi riceve l'eredità. La parità nell'ambito delle imposte sulla successione è perciò almeno tanto importante quanto la parità, nel diritto successorio, tra i partner di un'unione registrata e i coniugi.

La maggior parte dei Cantoni non dispone più di un'imposta sulla successione per coniugi. Invece, quasi tutti i Cantoni partono dal presupposto che le persone che convivono in coppia non siano legate da vincoli di parentela e siano tenute perciò a contribuire con l'aliquota massima in caso di eredità. In casi estremi, lo Stato riceve più del 50% del patrimonio ereditato sotto forma di imposta. Il Cantone di Berna rappresenta un caso particolare: le persone che al momento della costituzione dell'obbligo di contribuire vivevano con la persona dalla quale proviene il lascito da almeno dieci anni in una comunione domestica avente la stessa residenza fiscale, vengono equiparate a genitori o fratelli e sorelle. La loro aliquota fiscale oscilla tra il 6 ed il 15 per cento. Invece, anche nel Cantone di Berna i coniugi sono esenti da questa imposta.

In vista dell'equiparazione nel diritto successorio di persone conviventi in un'unione registrata a coniugi (vedi l'art. 26 dell'avamprogetto), l'avamprogetto dovrebbe stabilire logicamente che per le prime sia applicabile la stessa quota valida per i secondi. Questo principio tuttavia fallisce di fronte ad ostacoli giuridici. In virtù della Costituzione federale, la Confederazione non ha il diritto di armonizzare le imposte cantonali sulle successioni e donazioni che non rientrano nelle sue competenze, ai sensi dell'articolo 129 Cost. La Confederazione potrebbe tuttavia introdurre nella legge un tetto massimo, se si dovesse prevedere che le norme cantonali rischiano di far fallire

o di ostacolare notevolmente il diritto privato federale. L'Ufficio federale di giustizia è arrivato a questa conclusione in una perizia del 16 giugno 1999²⁰.

Anche se alla Confederazione manca la competenza di imporre ai Cantoni un'assoluta equiparazione delle coppie in unione registrata ai coniugi, ciò non vuol dire che i Cantoni godano di una completa libertà di azione. È necessario tener conto di due aspetti:

- a. nel loro ordinamento giuridico, i Cantoni non devono far fallire o ostacolare in maniera grave il diritto federale privato. L'avamprogetto prevede all'equiparazione, nel diritto successorio, dell'unione registrata al matrimonio. In questo modo l'unione registrata diventa parte del diritto federale privato, che non deve essere impedito od ostacolato in modo grave da disposizioni fiscali dei Cantoni.
- b. al contempo la Costituzione stabilisce un divieto di discriminazione a causa della forma di vita scelta (art. 8 cpv. 2 Cost.; in merito vedi il punto 3). I dibattiti parlamentari in proposito hanno chiarito che questo principio comprende anche un divieto di discriminazione a causa delle tendenze sessuali. Questo divieto concerne tutte le autorità legislative ed esecutive, dunque anche i Cantoni (art. 35 cpv. 2 Cost.).

Da questi due aspetti consegue che in virtù della Costituzione i Cantoni in futuro dovranno trattare l'unione registrata come o in larga misura come il matrimonio nelle imposte successorie, anche se la Confederazione non può introdurre una disposizione corrispondente nella legge, poiché diritti fondamentali di per sé non danno alla Confederazione la competenza di legiferare.

1.7.11 Il diritto degli stranieri

Il diritto degli stranieri vigente in Svizzera si basa sul principio che i cittadini di un altro Stato non hanno diritto alla concessione ed alla proroga di un permesso di dimora e domicilio. La sola eccezione è rappresentata dai coniugi di cittadini svizzeri che, ai sensi dell'articolo 7 della legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS)²¹, hanno diritto in ogni momento al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora e, dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto di cinque anni, hanno diritto al permesso di domicilio. Oggi le coppie omosessuali non possono ricorrere a questa disposizione. Ovviare a questa situazione è una delle esigenze più profonde delle organizzazioni di persone con tendenze omosessuali. Per questa ragione l'avamprogetto prevede che in futuro il partner straniero di un cittadino svizzero debba avere per principio il diritto di ottenere un'autorizzazione di polizia degli stranieri (vedi anche il punto 2.2.2).

Come avviene per il matrimonio, in futuro anche l'unione registrata può essere utilizzata per scopi diversi, cioè per eludere le disposizioni del diritto degli stranieri. Per questa ragione, nella legge si vuole stabilire espressamente che l'autorità dello stato civile può negare la registrazione, quando è evidente che un partner non intende fondare una convivenza, bensì eludere le norme del diritto degli stranieri (art. 5 cpv. 2 dell'avamprogetto sull'unione registrata). In questo caso si tratta di concretizzare il divieto di abuso del diritto previsto dall'articolo 2 CC. Inoltre, in caso di registrazioni di comodo, le autorità competenti del Cantone di dimora devono poter far ricorso per nullità (art. 11 dell'avamprogetto sull'unione registrata). Disposizioni

²⁰ GAAC 63.83.

²¹ RS 142.20

analoghe sono state chieste per coniugi nella procedura di consultazione in merito alla prevista nuova legge sugli stranieri. Si prevede che il messaggio sulla nuova legge sugli stranieri venga trasmesso al Parlamento nella primavera del 2002.

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Commento al disegno di legge sull'unione registrata

2.1.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L'articolo 1 definisce l'oggetto della nuova legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali. Sono disciplinati la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'istituto giuridico. Ciò si ripercuote su altre leggi federali. Nell'allegato al disegno di legge si trovano gli adeguamenti legislativi necessari.

Art. 2 Principio

Quando due persone dello stesso sesso fanno registrare ufficialmente la loro unione, si impegnano a convivere e ad assumere responsabilità l'una nei confronti dell'altra. L'impegno a convivere e la promessa di assumere responsabilità l'una nei confronti dell'altra e di assistersi reciprocamente, sono gli elementi centrali del nuovo istituto giuridico. Tali obblighi tuttavia non possono essere imposti direttamente.

Art. 3 Stato civile

Contrariamente al matrimonio, l'unione registrata non può vantare una lunga tradizione. A fini di chiarezza e di uniformità terminologica, la legge definisce pertanto espressamente il nuovo stato civile, il quale riveste importanza sia per la tenuta dei registri dello stato civile che per il rilascio di documenti ufficiali.

2.1.2 Costituzione dell'unione registrata

2.1.2.1 Condizioni e impedimenti

Art. 4 Condizioni

Le condizioni di registrazione sono analoghe ai requisiti del matrimonio (art. 94 CC). Giusta il capoverso 1, entrambi i partner devono avere compiuto il diciottesimo anno d'età. È sufficiente che siano capaci di discernimento; l'esercizio dei diritti civili non è prescritto. La costituzione di un'unione registrata è espressione della libertà personale e fa parte dei diritti strettamente personali (art. 19 CC). Tuttavia per gli interdetti è indispensabile, come nella celebrazione di matrimonio, anche il consenso del rappresentante legale. Tale disposizione intende evitare lo sfruttamento di persone in stato di debolezza, le quali non sono in grado di valutare gli effetti di una registrazione. Contrariamente al diritto matrimoniale, l'avamprogetto si attiene alle vie di ricorso dinanzi alle autorità di tutela se il rappresentante legale rifiuta il consenso. Una decisione giudiziaria è quindi comunque garantita dall'ultima istanza cantonale. Non è previsto un adeguamento dell'articolo 44 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria riguardante il ricorso per riforma al Tribunale federale. Attualmente è in fase di discussione parlamentare la nuova legge federale sull'organizzazione giudiziaria, che dovrebbe rimpiazzare quella vigente e prevedere un ricorso unitario.

Il capoverso 2 dispone che una delle due persone deve avere la cittadinanza svizzera o essere domiciliata in Svizzera. Questa disposizione, pur interessando il diritto privato internazionale, è espressamente menzionata nel capitolo sulle condizioni di registrazione a causa della sua importanza. Si dà quindi una risposta negativa alla domanda se le persone omosessuali di nazionalità straniera e non domiciliate in Svizzera possano far registrare la loro unione nel nostro Paese. Contrariamente al matrimonio, a tutt'oggi sono ancora relativamente pochi i Paesi che conoscono l'istituto dell'unione registrata di coppie omosessuali. Pertanto non avrebbe senso promuovere un "turismo della registrazione" e consentire alle coppie una registrazione in Svizzera che non esplicherebbe alcun effetto nei rispettivi Stati di domicilio o di origine.

Il capoverso 3 stabilisce che un obbligo legale di convivenza, sia esso derivante da un matrimonio o da un'unione registrata, può essere assunto una sola volta. È tuttavia possibile ottenere lo scioglimento dell'unione registrata e costituirne una nuova.

Art. 5 Impedimenti

Conformemente all'articolo 95 CC, giusta il capoverso 1 i parenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, nonché il patrigno e la matrigna e i rispettivi figliastri non possono costituire un'unione registrata. La regolamentazione speciale del rapporto di adozione nel diritto matrimoniale ha finalità chiarificatrici, ma nel contesto presente non è imperativa. Ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 CC, modificato nel 1973 nell'ambito della revisione della legislazione in materia di adozione, anche il figlio adottivo è infatti imparentato con i membri della sua famiglia adottiva. Dall'articolo 95 capoverso 2 CC risulta che l'adozione non annulla la parentela nella famiglia consanguinea, e tale principio vale anche per l'unione registrata.

Come il matrimonio, anche la registrazione dell'unione può essere usata per eludere il diritto degli stranieri. Pertanto – a concretizzazione dell'articolo 2 CC – l'ufficiale dello stato civile deve avere la facoltà di negare la registrazione se è manifesto che uno dei partner non intende convivere, bensì eludere le disposizioni sulla dimora e il domicilio degli stranieri. Nell'ambito della procedura di consultazione alla nuova legge sugli stranieri, una disposizione analoga è stata proposta anche per le coppie in procinto di contrarre matrimonio.

2.1.2.2 Procedura di registrazione

Art. 6 Domanda

Giusta il capoverso 1, la domanda di registrazione va inoltrata all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner. Tale competenza si spiega con il fatto che la registrazione dell'unione cambia lo stato civile dei due partner (art. 3). Per la registrazione del nuovo stato civile si deve creare un nuovo registro (cfr. art. 39 CC). La tenuta di tale registro rientra fra i compiti tipici degli uffici dello stato civile (art. 44 CC). La domanda di registrazione può essere presentata oralmente o per scritto.

Se un cittadino svizzero o una cittadina svizzera intende costituire un'unione registrata, ma nessuno dei due partner è domiciliato in Svizzera, giusta il capoverso 2 è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di origine.

Analogamente alla procedura preparatoria al matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC), i due partner giusta il capoverso 3 sono tenuti a produrre documentazione recente comprovante la loro identità e il loro stato civile attuale. Le modalità saranno regolamentate nelle disposizioni d'esecuzione che saranno emanate dal Consiglio federale (art. 9).

Art. 7 Esame

L'ufficio dello stato civile competente deve esaminare la domanda ed accertarsi che siano soddisfatte le condizioni di registrazione e che non esistano eventuali impedimenti. I dettagli di tale esame saranno definiti nelle disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale (art. 9).

Art. 8 Forma

Come la celebrazione del matrimonio, anche la registrazione dell'unione di una coppia omosessuale deve essere pubblica. Può presenziarvi chiunque lo desideri. L'ufficio dello stato civile è comunque autorizzato a limitare il numero dei partecipanti per motivi organizzativi. Dalla pubblicità della registrazione risulta del resto che non si tratta di un affare meramente privato dei due partner, bensì che il nuovo stato civile può essere comunicato a terzi. In considerazione dell'articolo 15, segnatamente il locatore di un'abitazione ha un interesse legittimo a sapere se il suo conduttore vive in unione registrata.

La registrazione non si conclude con il "sì", come nella celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile documenta invece la dichiarazione di volontà dei due partner di voler costituire un'unione registrata (cpv. 2 e 3).

Art. 9 Disposizioni d'esecuzione

La legge stabilisce soltanto i principi essenziali della procedura di registrazione. Il Consiglio federale è pertanto autorizzato a regolamentarne i dettagli e ad emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione. Come nella procedura preparatoria del matrimonio, uno degli elementi centrali della procedura di registrazione sarà una dichiarazione che ciascuno dei due partner deve rendere individualmente allo scopo di confermare di soddisfare le condizioni.

2.1.2.3 Nullità della registrazione

Art. 10 Vizi della volontà

Il capoverso 1 permette ad uno dei partner di promuovere dinanzi al giudice un'azione di nullità dell'unione registrata a causa di vizi della volontà. Sono da considerarsi vizi della volontà, in analogia all'articolo 7 CC – come nell'articolo 149 CC sull'impugnazione dello scioglimento del matrimonio su richiesta comune – l'errore (art. 24 cpv. 1 CO), il dolo (art. 28 CO) e il timore (art. 29 seg. CO). Non è una causa d'impugnazione l'errore che concerne solo i motivi del contratto (art. 24 cpv. 2 CO). Con il rinvio ai vizi della volontà, l'impugnazione dell'unione registrata è ammessa a condizioni un po' meno severe di quelle vigenti in linea di principio per la dichiarazione di nullità del matrimonio giusta l'articolo 107 CC.

I vizi della volontà possono essere fatti valere solamente dal partner interessato. Se tuttavia è stata promossa l'azione e l'attore decede durante la procedura, i suoi eredi devono potervi dare seguito. In tal modo sarà rispettata la volontà della persona defunta.

L'azione di nullità va inoltrata entro sei mesi dalla conoscenza del vizio della volontà, ma entro cinque anni dalla registrazione. Si tratta di un termine di perenzione e non di un termine di prescrizione. Esso non può essere né sospeso né interrotto.

Art. 11 Mancato adempimento di condizioni

Giusta il capoverso 1, non solo uno dei partner, ma qualunque persona interessata può promuovere dinanzi al giudice un'azione di nullità dell'unione registrata se è stata violata una delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5. Se, ad esempio, una persona coniugata ha costituito un'unione registrata, il coniuge deve poter promuovere un'azione di nullità. Inoltre, giusta il capoverso 2, la competente autorità del luogo di domicilio dei partner è obbligata a promuovere l'azione d'ufficio. Ciò dà allo Stato la possibilità di procedere in particolare contro una registrazione fittizia. La legittimazione a procedere d'ufficio esiste tuttavia soltanto durante l'unione registrata. Se essa è già stata sciolta per morte di uno dei partner o per sentenza del giudice, viene meno l'interesse pubblico alla dichiarazione di nullità. La disposizione si rifà all'articolo 106 CC del diritto matrimoniale, che nell'ambito della nuova legge sugli stranieri dovrà essere integrato affinché i matrimoni di comodo possano essere dichiarati nulli d'ufficio. All'atto pratico le dichiarazioni di nullità di matrimonio sono molto rare.

La competenza territoriale del giudice è disciplinata dalla legge sul foro (punto 2.2.8).

Art. 12 Effetti dell'annullamento

Gli effetti dell'annullamento dell'unione registrata sono disciplinati analogamente agli effetti della sentenza di nullità di un matrimonio (art. 109 CC). La sentenza produce in linea di principio i suoi effetti *ex nunc* (cpv. 1). Non esplica dunque effetti retroattivi dal momento della registrazione. Se uno dei partner decede invece durante la procedura, il partner superstite perde tutte le pretese successorie, indipendentemente dal fatto che la sentenza sia stata pronunciata prima della morte o in una fase successiva (cpv. 2 periodo 1). Quest'ultimo punto tiene conto del fatto che l'azione di nullità può essere promossa da ogni persona interessata e che gli eredi della persona defunta possono dare seguito al processo. Vengono meno anche tutte le disposizioni a causa di morte. Tali disposizioni sono in effetti implicitamente subordinate alla condizione che l'unione registrata duri nel tempo. Ai restanti effetti della sentenza di nullità sono applicabili per analogia le disposizioni sugli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione registrata. Il rimando comprende l'articolo 35 sulla previdenza professionale, l'articolo 36 sul contributo di mantenimento, l'articolo 37 sulla suddivisione delle spese derivanti dallo scioglimento della comunione domestica e l'articolo 38 sull'attribuzione dell'abitazione comune.

2.1.3 Effetti dell'unione registrata

2.1.3.1 Diritti e obblighi generali

Art. 13 Assistenza e rispetto

La disposizione statuisce un obbligo reciproco di assistenza e rispetto. I partner devono assistersi reciprocamente con le parole e con i fatti. L'obbligo di assistenza può richiedere il sostegno morale e materiale ed impone al partner di assistere l'altro partner. Esso obbliga a compiere particolari sforzi nell'interesse sia della comunione di vita che del partner, purché li si possa ragionevolmente esigere e il partner obbligato all'assistenza sia in grado di prestarla. Il diritto di dilazione previsto nell'articolo 25 è una concretizzazione dell'obbligo di assistenza. L'obbligo di rispetto assume importanza specialmente in relazione con la scelta del posto di lavoro.

Art. 14 Mantenimento

L'obbligo di mantenimento reciproco è un elemento cardine della comunione di responsabilità solidale dei due partner. Giusta il capoverso 1, i partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento dell'unione. Per l'interpretazione di tale disposizione si rimanda all'articolo 163 CC sull'obbligo di mantenimento della famiglia cui sono soggetti i coniugi.

Il mantenimento comprende l'intero fabbisogno vitale dei partner, vale a dire tutte le spese per la comunione domestica e i cosiddetti bisogni personali, comprese le spese sanitarie. Il mantenimento non comprende le spese che non sono correlate né alla persona né alla comunione domestica. Del mantenimento in senso più lato fa parte anche un'adeguata previdenza per la vecchiaia e l'invalidità. La quantificazione del debito mantenimento dipende dalla situazione reddituale e patrimoniale della coppia. Il mantenimento comprende sia contributi pecuniari che la prestazione di servizi. Ciascun partner è tenuto a contribuirvi nella misura delle sue forze e delle sue possibilità economiche.

In virtù del capoverso 2, i due partner devono intendersi in linea di principio sul loro tenore di vita e sul loro contributo rispettivo. Se non si raggiunge un accordo su tale questione, ciascun partner può chiedere al giudice di stabilire i contributi pecuniari. Giusta gli articoli 173 capoverso 3 e 279 capoverso 1 CC, tali contributi possono essere pretesi sempre solo per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

Se la persona che vi è tenuta non adempie il suo obbligo di mantenimento, sia il diritto dei minori (art. 292 CC) che il diritto in materia di matrimonio (art. 177 CC) e di divorzio (art. 132 CC) prevedono la possibilità di ordinare giudizialmente ai suoi debitori di fare i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'avente diritto. Si può ad esempio ordinare al datore di lavoro di detrarre il contributo di mantenimento dal salario dell'obbligato e di versarlo direttamente all'avente diritto. In tal modo si facilita considerevolmente l'attuazione dell'obbligo di mantenimento. Pertanto la stessa regola si applicherà anche all'unione registrata.

Art. 15 Abitazione comune

I partner stabiliscono di comune accordo se intendono avere un'abitazione comune con comunione domestica oppure se vivere in due o più abitazioni. Sono anche liberi di non avere alcuna abitazione e di essere continuamente in viaggio.

Sulla falsariga dell'articolo 169 CC, concernente l'abitazione familiare, l'articolo 15 tutela l'abitazione comune dei partner registrati. Anche se i diritti sull'abitazione comune spettano formalmente solo ad uno dei partner, entrambi devono poterne disporre soltanto congiuntamente. L'abitazione è di importanza vitale per chiunque. Si deve pertanto impedire che, ad esempio in caso di tensioni o a seguito di una decisione sconsiderata, il partner titolare dei diritti ne possa disporre unilateralmente. Per tale motivo, i due partner formano, per quanto concerne l'abitazione comune, una "comunione decisionale". In tal modo, il partner non titolare ottiene un diritto di codecisione. La tutela non è tuttavia necessaria nel caso in cui ciascuno dei partner disponga di una propria abitazione.

Il capoverso 1 prevede pertanto che un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire il contratto di locazione o alienare l'abitazione comune. La nozione di abitazione comune corrisponde all'"abitazione familiare" (titolo marginale dell'art. 169 CC). Di conseguenza è possibile che i partner dispongano di abitazioni distinte, nessuna delle quali beneficia della tutela particolare di cui al capoverso 1. Dato che l'unione registrata non è finalizzata alla costituzione e al mantenimento di una famiglia, nel testo legislativo si rinuncia esplicitamente a fare riferimento ai bisogni di un'eventuale famiglia o a parlare di un'abitazione familiare. L'esistenza di figli resta comunque un forte indizio a favore dell'ipotesi che l'abitazione in cui essi vivono sia anche l'abitazione comune dei partner.

Il requisito del consenso vale anche per i negozi giuridici atti a limitare i diritti inerenti all'abitazione comune. Ciò corrisponde – con riguardo alla tutela dell'abitazione familiare – al diritto vigente. Ne consegue che per l'interpretazione del capoverso 1 si può ricorrere alla dottrina e alla giurisprudenza in merito all'articolo 169 capoverso 1 CC. Lo stesso dicasi del diritto di un partner di adire il giudice nel caso in cui non possa procurarsi il consenso o in cui il consenso gli venga negato senza valido motivo (cpv. 2; cfr. art. 169 cpv. 2 CC).

Oltre all'articolo 15, l'articolo 273a D CO assicura ad entrambi i partner la facoltà di tutelare gli interessi dell'unione se il locatore intende risolvere il rapporto di locazione riguardante l'abitazione comune. Sia il conduttore che il suo partner registrato possono contestare la disdetta o chiedere la prorogazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che competono al conduttore in caso di disdetta. Di conseguenza le convenzioni concernenti la prorogazione della locazione sono valide soltanto se sottoscritte da entrambi i partner. Ciò nonostante il partner del conduttore non è parte contraente, per cui non risponde solidalmente della pigione nel caso in cui ottenga la prorogazione della locazione.

L'articolo 266n CO prevede che il locatore deve notificare separatamente al conduttore e al suo coniuge la disdetta e l'impartizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta. La stessa regola deve valere anche se il conduttore vive in unione registrata. Come l'articolo 15, anche l'articolo 266n esige che l'abitazione disdetta sia adibita ad abitazione familiare o ad abitazione comune delle persone interessate.

L'articolo 266m CO conferma la regola dell'articolo 169 CC, secondo la quale un contratto di locazione può essere disdetto soltanto con l'esplicito consenso dell'altro coniuge se ha come oggetto l'abitazione familiare. Un nuovo capoverso 3 dichiara tale regola applicabile per analogia al caso in cui le persone interessate vivano in unione registrata. La formulazione "per analogia" intende chiarire che nell'ambito dell'unione registrata si tratta di tutelare il partner dall'eventualità che l'altro disdica il

contratto di locazione a sua insaputa o contro la sua volontà, piuttosto che l'abitazione familiare in sé.

Art. 16 Rappresentanza dell'unione

I capoversi da 1 a 3 corrispondono all'articolo 166 CC sulla rappresentanza dell'unione coniugale. La disposizione intende consentire a ciascuno dei partner di provvedere autonomamente ai bisogni dell'unione. A tale scopo è loro concesso il diritto di disporre, entro determinati limiti, del patrimonio dell'altro (cpv. 3). In tal modo si accresce il credito presso terzi. Al tempo stesso la disposizione serve a garanzia delle transazioni giuridiche. Entrambi i partner devono rispondere solidalmente degli affari dai quali traggono profitto congiuntamente.

Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione o se ne dimostra incapace, giusta il capoverso 4 il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. Anche questa disposizione si rifà al diritto matrimoniale (art. 174 CC).

Art. 17 Obbligo d'informazione

I partner registrati si impegnano a provvedere in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento dell'unione. In tale contesto, la reciproca informazione sulla situazione finanziaria dovrebbe essere un fatto scontato. L'informazione serve anche a definire i limiti del potere di rappresentanza (art. 16). Alla luce della sua ampia portata, l'obbligo d'informazione reciproca sulla situazione economica è espressamente menzionato nella legge.

Giusta il capoverso 1, ciascun partner può esigere dall'altro che lo informi sui suoi redditi, sulla sua sostanza e sui suoi debiti. L'obbligo d'informazione presuppone un'istanza, la quale può essere proposta in qualsiasi momento, salvo abuso.

Se l'informazione viene negata, il giudice può obbligare un partner ma anche terzi a dare le informazioni occorrenti o a produrre i documenti necessari (cpv. 2). Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari (cpv. 3).

L'articolo 17 corrisponde all'articolo 170 CC. I principi sviluppati dalla dottrina e dalla prassi si applicano pertanto anche a tale materia.

Art. 18 Sospensione della convivenza

Costituendo un'unione registrata, i partner si impegnano in linea di principio a convivere. Tuttavia tale impegno non può essere loro imposto.

Il capoverso 1 definisce a quali condizioni la sospensione della convivenza non si traduce in una violazione dei doveri, a seguito della quale uno dei partner può richiedere la regolamentazione giudiziale della sospensione della convivenza. La disposizione si attiene strettamente al testo dell'articolo 175 CC. Un partner ha la facoltà di sospendere la convivenza, anche senza esservi autorizzato dal giudice, sintanto che questa pone in grave pericolo la sua personalità o la sua sicurezza economica.

In tal caso, su istanza, il tribunale deve stabilire i contributi pecuniari di un partner nei confronti dell'altro e prendere le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 2).

Sul modello dell'articolo 176 capoverso 2 CC, un partner può parimenti proporre l'istanza quando l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

Su istanza, il tribunale deve adattare le misure alle nuove circostanze o revocarle se non sono più giustificate (cfr. art. 179 cpv. 1 CC).

2.1.3.2 Rapporti patrimoniali

Art. 19 Beni dei partner

La disposizione si propone di chiarire che, sia nel corso della sua durata che in caso di scioglimento, l'unione registrata non si ripercuote in linea di principio sui beni delle due persone (cfr. punto 1.7.5). Ciascun partner dispone dei propri beni e risponde dei propri debiti con i suoi beni (cpv. 1 e 2). I due partner sono però legati l'uno all'altro dall'obbligo di mantenimento reciproco di cui all'articolo 14, dalla responsabilità solidale per i debiti della comunione domestica di cui all'articolo 16, nonché dall'obbligo di agire congiuntamente nel disporre dell'abitazione comune (art. 15).

Se sulla base di una convenzione o dell'articolo 20 capoverso 2 un bene è in comproprietà, al momento dello scioglimento dell'unione registrata il partner deve poter chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro congruo compenso all'altro partner (cpv. 3).

Art. 20 Prova

Il capoverso 1 disciplina l'onere della prova nel caso in cui sia controverso quale dei partner è proprietario di un bene. Questa disposizione si applica sia al rapporto fra i due partner sia al loro rapporto con terzi. Il contenuto ricalca quello dell'articolo 248 CC. La norma non è applicabile ai debiti.

Il capoverso 2 stabilisce le conseguenze della mancata produzione di tale prova. Può succedere che le presunzioni basate sul possesso (art. 930 seg. CC) parlino a favore di entrambi i partner, senza che si possa inficiarle con un mezzo di prova. È ad esempio possibile che un terzo faccia una donazione senza che se ne possa accertare esattamente il beneficiario. Oppure nel corso dell'unione registrata i partner acquistano con il loro denaro oggetti o titoli senza che in una fase successiva sia più possibile quantificare il contributo di ciascun partner. In un tal caso si deve presumere la comproprietà. Sono applicabili gli articoli 646 – 651 CC. Le quote di comproprietà dei partner sono eguali.

Art. 21 Inventario

Come i coniugi (cfr. art. 195a CC), anche i partner registrati devono poter chiedere la compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni. Ciò agevola la ripartizione patrimoniale in caso di decesso di uno dei partner. Ma l'inventario può essere utile anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione registrata. Il capoverso 1 obbliga entrambi i partner a concorrere su richiesta dell'altro alla compilazione dell'inventario. Tale obbligo concretizza quanto disposto dall'articolo 13.

L'inventario serve a preservare le prove, ossia ad accertare a quale delle due persone appartiene un determinato bene. Il capoverso 2 statuisce che l'inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni. La disposizione comporta quindi un'inversione dell'onere della prova.

Art. 22 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei propri beni, si applicano per legge le disposizioni sul mandato (art. 394 segg. CO). Salvo disposizione contraria, il mandato di amministrazione è gratuito. Le parti sono libere di concordare un altro tipo di contratto o di modificare le disposizioni sul mandato, a condizione che tali modifiche non siano contrarie a norme cogenti.

Art. 23 Accordi contrattuali

Il capoverso 1 definisce di per sé un fatto scontato: i partner possono concludere negozi giuridici fra loro. Segnatamente possono costituire una proprietà comune nell'ambito di una società semplice (art. 530 segg. CO), ad esempio acquistare insieme un'abitazione. Inoltre possono pattuire contrattualmente la comproprietà (art. 646 segg. CC).

Nell'ambito dell'unione registrata, i rapporti materiali sono di principio regolati sulla base della separazione dei beni. Ciò significa che in caso di scioglimento dell'unione registrata i risparmi che si sono potuti conseguire nel corso della relazione dal reddito e dal reddito da capitale non vanno ripartiti, contrariamente alla situazione dei coniugi nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Il capoverso 2 permette invece ai partner di stipulare una convenzione particolare per il caso in cui sciolgano l'unione registrata. La disposizione è applicabile indipendentemente dalla causa di scioglimento dell'unione registrata, sia essa il decesso o una sentenza giudiziaria.

Analogamente alla convenzione matrimoniale (cfr. art. 184 CC), è prescritto un atto pubblico. Tale requisito di forma vale sia per la conclusione che per la modificazione o la risoluzione della convenzione. Esso serve a garantire una consulenza competente, a tutelare le parti da scelte avventate e a chiarire la volontà delle parti e quindi anche a preservare le prove.

Come nel caso delle convenzioni matrimoniali (art. 216 e 241 CC), giusta il capoverso 3 tali convenzioni non possono intaccare la porzione legittima dei discendenti dei partner. Stipulando una convenzione patrimoniale si può per contro eludere la porzione legittima spettante ai genitori dei partner.

Art. 24 Restrizioni del potere di disporre

In caso di crisi può succedere che uno dei partner si accinga a disporre di determinati beni della comunione. Ove non esista comproprietà, ad esempio, nulla impedisce ad uno dei partner di disporre delle suppellettili domestiche o di fare doni a profusione, mettendo così in pericolo le basi economiche dell'unione e in particolare l'adempimento dell'obbligo di mantenimento. L'articolo 24 scongiura tale eventualità. Il giudice, su istanza di un partner, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. Se la misura conservativa concerne un fondo, giusta il capoverso 2 il giudice ne ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario. La disposizione corrisponde all'articolo 178 CC. Anche in questo caso sono applicabili la dottrina e la prassi relative a tale articolo.

Art. 25 Debiti tra partner

La disposizione concretizza l'obbligo di assistenza e rispetto di cui all'articolo 13 e prende come modello gli articoli 203 capoverso 2, 235 capoverso 2 e 250 capoverso 2 CC. Nel far valere i propri crediti il creditore deve tenere conto del fatto che il debitore è il partner registrato. Tale circostanza giustifica un modus operandi indulgente. Qualora il pagamento di un debito pecuniario o la restituzione di una cosa arrecasse serie difficoltà, il debitore può chiedere dilazioni purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner. Ove le parti non possano mettersi d'accordo sulle dilazioni, si deve adire il giudice. Se quest'ultimo concede una dilazione, giusta il capoverso 2 può anche prendere opportune misure conservative. A complemento di tale disposizione, l'articolo 134 numero 3^{bis} AP - CO prevede la sospensione della prescrizione per i crediti tra i partner fintanto che l'unione registrata dura.

2.1.3.3 Effetti particolari

Art. 26 Diritto successorio

La disposizione statuisce il principio che in materia di diritto successorio l'unione registrata esplica gli stessi effetti del matrimonio (cfr. prec. punto 1.7.6). Gli articoli 462, 470 e 471 CC del diritto successorio riguardanti le quote ereditarie e le porzioni legittime sono adeguati per analogia nell'allegato al disegno di legge, mentre l'articolo 473 CC sull'usufrutto del lascito si applica soltanto ai discendenti comuni, che nelle unioni di coppie omosessuali non esistono.

Se il *de cuius* lascia discendenti, secondo l'avamprogetto il partner registrato riceve per legge la metà della successione (art. 462 D CC). L'altra metà va ai discendenti, indipendentemente dal loro numero. La porzione legittima è pari alla metà della quota ereditaria legale (art. 471 D CC). Il partner registrato non può pertanto essere privato di un quarto della successione.

Se l'ereditando oltre al suo partner registrato lascia soltanto eredi della stirpe dei genitori, questi ultimi ricevono un quarto della successione, il resto è devoluto al partner. La porzione legittima ammonta alla metà della quota ereditaria. Pertanto 3/8 della successione non possono essere sottratti al partner superstite.

Se il defunto non lascia eredi della stirpe dei genitori, al partner registrato è devoluta l'intera successione, metà della quale gode dello statuto di porzione legittima.

Art. 27 Diritto delle assicurazioni sociali e previdenza professionale

Il capoverso 1 precisa la regola applicabile in materia di diritto delle assicurazioni sociali e di previdenza professionale durante l'unione registrata. Il capoverso 2 disciplina lo statuto giuridico del partner superstite in caso di decesso dell'altro. Allo scioglimento giudiziale dell'unione registrata sono applicabili gli articoli 35 e 40. Per le conseguenze in dettaglio si rimanda ai punti 2.2.14, 2.2.15 e 2.2.16.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Le persone legate da un'unione registrata non sono autorizzate ad adottare un figlio né a ricorrere alla medicina riproduttiva (per la motivazione si veda il punto 1.7.8). Non deve essere possibile eludere tale divieto nemmeno mediante un'adozione indi-

viduale. Neppure un coniuge può adottare un minorenni da solo. Eccezioni a tale divieto sono ammesse soltanto a condizioni alquanto restrittive (art. 264b cpv. 2 CC).

Art. 29 Figli di un partner

Dato che anche le persone con orientamento bisessuale possono costituire un'unione registrata, può succedere che nella comunione domestica vivano i figli nati da una precedente relazione eterosessuale. In tali casi, dall'obbligo di assistenza e rispetto di cui all'articolo 13 discende che un partner è tenuto ad assistere l'altro in modo appropriato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento (art. 276 segg. CC) e nell'esercizio dell'autorità parentale, rappresentandolo inoltre ove le circostanze lo richiedano. L'articolo 29 sancisce espressamente tale obbligo. La disposizione si ispira agli articoli 278 capoverso 2, 299 e 300 CC. In virtù di tale disposizione si possono prendere le necessarie misure quando il detentore dell'autorità parentale è ad esempio malato o assente.

Art. 30 Matrimonio

Una persona legata da un'unione registrata non può costituire un'altra unione registrata (art. 4 cpv. 3) né contrarre matrimonio. Non possono coesistere due impegni alla comunione di vita. L'articolo 30 statuisce tale situazione giuridica (vedi anche l'art. 215 D CP).

2.1.4 Scioglimento giudiziale dell'unione registrata

2.1.4.1 Osservazione preliminare

Va da sé che un'unione registrata cessa a seguito del decesso di uno dei partner. Una norma in tal senso è superflua. Per contro, la legge deve disciplinare le modalità di scioglimento dell'unione registrata quando entrambe le persone interessate o una di esse ha definitivamente perso la volontà di continuare a vivere in unione. Il disegno di legge parte dal principio fondamentale che, analogamente ai coniugi, soltanto un giudice può pronunciare lo scioglimento del rapporto e che non è sufficiente una dichiarazione comune davanti all'ufficiale dello stato civile. La procedura giudiziale tiene conto dell'importanza della decisione, assicurando che le obbligazioni risultanti dallo scioglimento siano regolate correttamente.

Il giudice competente è designato dai Cantoni. La competenza territoriale è disciplinata dalla legge sul foro (art. 15b AP di legge sul foro). La procedura di scioglimento sarà stabilita dai Cantoni entro l'entrata in vigore del Codice di procedura civile federale. Il giudice che pronuncia lo scioglimento dovrebbe decidere anche in merito ad eventuali pretese patrimoniali (scioglimento della comproprietà di cui all'art. 19 cpv. 3, pretese derivanti da una convenzione di cui all'art. 23 cpv. 2).

2.1.4.2 Condizioni

Art. 31 Richiesta comune

Se i partner hanno perso la volontà di proseguire l'unione registrata, il giudice deve sentirli ed esaminare se la richiesta sia frutto di una libera scelta e di matura riflessione e se la convenzione sugli effetti dello scioglimento sia omologabile (cpv. 1). A tale scopo, è indispensabile in linea di principio che i partner registrati compaiano

personalmente. Va esaminato in particolare se un partner ha esercitato pressione sull'altro o ne ha influenzato altrimenti la volontà in maniera inammissibile. Se ciò non è il caso e la convenzione è omologabile, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione registrata (cpv. 2).

È ipotizzabile che i partner non raggiungano un accordo, ad esempio in merito all'attribuzione dell'abitazione o ai contributi di mantenimento. In tal caso, giusta il capoverso 3 devono domandare al giudice, mediante richiesta comune, di statuire in merito ai punti sui quali sussiste disaccordo. A tale riguardo le parti producono le loro conclusioni, espongono i fatti determinanti e presentano le proposte di prova. Come nella procedura di divorzio, il giudice decide in merito allo scioglimento e ai suoi effetti in linea di principio nell'ambito di una sentenza.

Art. 32 Azione unilaterale

Se i partner non s'intendono e vivono separati da almeno un anno, in seguito ad azione unilaterale il giudice deve poter pronunciare lo scioglimento. Dopo un anno di sospensione della convivenza è molto improbabile che i partner si riconcilino. Pertanto l'opposizione allo scioglimento non pare più degna di essere protetta. L'anno di separazione deve essere trascorso prima della promozione dell'azione. La procedura giudiziale stessa richiede tempo ulteriore, per cui fino al passaggio in giudicato dello scioglimento dell'unione registrata passeranno normalmente almeno altri sei mesi.

Art. 33 Sospensione della convivenza durante la procedura

Tale disposizione permette a ciascun partner di sospendere la convivenza per la durata della procedura di scioglimento. Essa corrisponde in sostanza all'articolo 137 capoverso 1 CC.

2.1.4.3 Effetti

Art. 34 Diritto successorio

Con lo scioglimento dell'unione registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro. Non possono inoltre avanzare pretese derivanti da disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di scioglimento (cfr. art. 120 cpv. 2 CC).

Art. 35 Previdenza professionale

Giusta l'articolo 35, le prestazioni d'uscita della previdenza professionale acquisite nel corso dell'unione registrata sono suddivise secondo le norme del diritto del divorzio relative alla previdenza professionale. La costituzione di un'adeguata previdenza per la vecchiaia rientra nel mantenimento corrente durante l'unione (art. 14). Dato che i partner registrati condividono il tenore di vita, è anche giusto che al momento dello scioglimento dell'unione le aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia siano in linea di principio suddivise. Se un partner registrato o entrambi appartengono ad un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto per nessuno un caso di previdenza, a ciascun partner spetta in linea di principio la metà della prestazione d'uscita dell'altro partner, prestazione da determinare per la durata dell'unione registrata in virtù della legge sul libero passaggio. Se ad entrambi i partner spettano pre-

stazioni d'uscita, queste sono compensate tra loro. La stessa regola si applica nel caso in cui i due partner si separino.

Il rinvio al diritto del divorzio di cui all'articolo 35 non comprende soltanto gli articoli 122 – 124, 141 e 142 CC, ma anche l'articolo 30c capoverso 6 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)²², nonché gli articoli 22 – 22c, 24 capoversi 2 e 3, 25a e 26 capoverso 3 della legge sul libero passaggio²³.

Art. 36 Contributo di mantenimento

Il capoverso 1 stabilisce che dopo lo scioglimento dell'unione registrata ciascun partner è responsabile del proprio mantenimento. Tale principio si rivela tuttavia iniquo qualora uno dei partner abbia limitato o rinunciato ad esercitare la propria attività lucrativa a causa dell'unione registrata. Dato che una tale decisione viene presa in comune, anche le relative conseguenze devono essere sopportate in comune. In tal caso, il capoverso 2 prevede pertanto che il partner che esercita un'attività lucrativa deve pagare all'altro un adeguato contributo di mantenimento sino a quando non eserciti un'attività lucrativa che gli consenta di provvedere da sé al proprio mantenimento. Se la reinserzione nel mondo lavorativo non è più possibile a causa dell'età avanzata e se il reddito e i beni propri non sono sufficienti a garantire il mantenimento, il diritto al mantenimento può sussistere anche vita natural durante. Il capoverso 2 è applicabile anche nel caso in cui, a causa dell'unione registrata, uno dei partner abbia modificato durevolmente le proprie condizioni di vita, ad esempio trasferendosi dall'estero in Svizzera, e non abbia la possibilità o solo una possibilità molto limitata di integrarsi nel mondo lavorativo.

Con la nozione di "adeguati contributi di mantenimento" si rimanda a tutte le circostanze del caso specifico ed in particolare alla durata dell'unione registrata, alla ripartizione dei compiti concordata e alla situazione finanziaria della coppia. In linea di principio un'eventuale colpa non è presa in considerazione. È fatto salvo il divieto dell'abuso del diritto di cui all'articolo 2 CC (cfr. art. 125 cpv. 3 CC).

Giusta il capoverso 3, un partner ha diritto ad adeguati contributi di mantenimento anche quando, a causa della registrazione dell'unione, ha perso il diritto ai contributi del coniuge divorziato. Tale disposizione intende tenere conto innanzitutto della situazione di una persona che ha figli da una precedente relazione e che deve limitare o rinunciare ad esercitare un'attività lucrativa a causa della cura della prole. Se tale persona costituisce un'unione registrata, perde in linea di principio il diritto ai contributi del suo ex coniuge. Se si scioglie anche l'unione registrata, tale perdita deve essere adeguatamente compensata.

Il capoverso 4 dichiara per il resto applicabili per analogia le disposizioni del Codice civile sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio. In tal modo si rimanda agli articoli 126 – 132 CC. La rendita di mantenimento, in particolare, si estingue alla morte dell'avente diritto o dell'obbligato. Fatte salve convenzioni contrarie, la rendita viene meno anche se l'avente diritto si sposa o costituisce una nuova unione registrata.

²² RS 831.40

²³ RS 831.42

Art. 37 Spese derivanti dallo scioglimento della comunione domestica

La ricerca di una nuova abitazione e il trasloco non costano solo tempo, ma anche denaro. In caso di scioglimento dell'unione registrata può essere iniquo se il partner che abbandona l'abitazione comune deve sopportare da solo tali spese. L'articolo 37 prevede pertanto che le spese necessarie derivanti dallo scioglimento della comunione domestica siano suddivise equamente tra i partner (art. 4 CC). Il diritto in materia di divorzio non prevede una norma analoga. La disposizione tiene conto del fatto che in caso di scioglimento dell'unione registrata il diritto al mantenimento di cui all'articolo 36 ha una portata di gran lunga inferiore a quello previsto dall'articolo 125 CC.

Art. 38 Attribuzione dell'abitazione comune

Secondo questa disposizione, quando lo giustificano ad esempio motivi di salute o professionali, il giudice può attribuire a uno dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione comune. È indifferente che fino a quel momento uno solo dei partner registrati o entrambi fossero parte contraente. Si deve poter ragionevolmente esigere dall'altro partner l'attribuzione dell'abitazione comune. Ciò ad esempio non è il caso se la pigione supera nettamente le possibilità economiche dell'istante. È dunque sempre necessario ponderare gli interessi.

Gli interessi del locatore restano tutelati grazie al fatto che, giusta il capoverso 2, il partner ex locatario continua a rispondere solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se il locatore non si avvale del suo diritto di disdetta, si può presupporre che sia d'accordo con il cambio del locatario. Questa disposizione si rifà al diritto in materia di divorzio (art. 121 cpv. 1 e 2 CC) e nell'articolo 263 capoverso 4 CO. Tale cambio forzato del locatario si giustifica da un lato in virtù dell'obbligo di tollerare un nuovo conduttore previsto dalle disposizioni in materia di locazione (art. 264 cpv. 1 CO), dall'altro poiché, in caso di morte del conduttore, gli eredi possono in linea di principio proseguire il rapporto di locazione (art. 266i CO). In futuro anche il partner registrato sarà annoverato fra gli eredi (art. 462 D CC).

La solidarietà vigente dopo lo scioglimento dell'unione registrata non ha la stessa portata di quella posteriore allo scioglimento del matrimonio. In virtù della garanzia della proprietà, il disegno di legge non consente (cfr. art. 121 cpv. 3 CC) a un partner di continuare ad usare l'abitazione comune se essa appartiene all'altro partner e questi non è d'accordo con l'attribuzione di un diritto d'abitazione.

Art. 39 Convenzione sugli effetti dello scioglimento

Sulla falsariga dell'articolo 140 CC, la disposizione si applica sia in caso di scioglimento dell'unione registrata su richiesta comune, sia in caso di azione unilaterale. Giusta il capoverso 1, la convenzione sugli effetti dello scioglimento acquista validità giuridica soltanto se omologata dal giudice. Essa deve figurare nel dispositivo della sentenza. In tal modo si precisa che la convenzione è parte integrante della sentenza di scioglimento.

L'obbligo di omologazione è finalizzato ad assicurare che un partner non costringa l'altro a fare concessioni inique. Giusta il capoverso 2, il giudice deve pertanto

accertarsi che i partner abbiano concluso la convenzione di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la convenzione non sia manifestamente inadeguata.

Art. 40 Diritto delle assicurazioni sociali

Tale disposizione stabilisce che in materia di assicurazioni sociali lo scioglimento dell'unione registrata esplica gli stessi effetti del divorzio. Nell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, in particolare, i redditi che i partner hanno conseguito durante l'unione registrata vengono sommati, ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei partner (art. 29^{quinquies} LAVS). D'ora in poi, del resto, entrambi i partner avranno un diritto soggettivo autonomo, indipendente dallo stato civile. Il tetto massimo delle rendite, pari al 150% di una rendita semplice di vecchiaia, non è applicabile.

2.2 Modifica del diritto vigente (commenti in merito all'allegato al disegno di legge)

2.2.1 Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)

Se una coppia di coniugi stranieri presenta la domanda di naturalizzazione congiuntamente e se soltanto uno dei coniugi soddisfa il requisito di durata della residenza prescritto dalla Confederazione, anche l'altro può essere naturalizzato, purché abbia risieduto in Svizzera per cinque anni e viva da almeno tre anni in unione coniugale con l'altro coniuge (art. 15 cpv. 3 LCit). Le medesime agevolazioni sono previste dall'art. 15 cpv. 5 AP - LCit anche per il partner che vive in unione registrata con un cittadino svizzero. Si veda al riguardo anche il punto 1.7.3, ultimo paragrafo.

2.2.2 Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

L'articolo 7b capoverso 1 concede al partner straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Tali diritti si estinguono in presenza di un motivo d'espulsione. Tale regolamentazione corrisponde in linea di principio a quella vigente per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri.

Il diritto al permesso di dimora è tuttavia subordinato alla condizione che la coppia conviva. Si tratta di una delle misure più efficaci contro le "registrazioni fittizie". La stessa limitazione viene attualmente discussa per i coniugi. La nozione di convivenza prevista nel diritto in materia di stranieri non significa però che la coppia debba convivere sempre in un'abitazione comune. Eccezioni a tale principio sono ammesse se motivi importanti e comprensibili giustificano la presenza di abitazioni separate. Può infatti accadere, segnatamente a causa di una situazione professionale particolare, che la coppia conviva in due abitazioni o soltanto durante il fine settimana. Anche in tal caso si avrà una convivenza nel senso della disposizione di cui sopra.

Giusta il capoverso 2, i diritti di cui al capoverso 1 decadono se l'unione registrata è stata costituita per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri. Una regolamentazione analoga è prevista per i coniugi all'articolo 7 capoverso 2 LDDS.

L'articolo 17a disciplina il ricongiungimento del partner straniero di un cittadino provvisto di un permesso di domicilio. La regola corrisponde a quella dell'articolo 17

LDDS, concernente i coniugi stranieri di persone domiciliate. La nozione di convivenza è da intendersi nello stesso senso dell'articolo 7b.

Il ricongiungimento di un partner straniero di un cittadino straniero provvisto di un *permesso di dimora* sarà disciplinato dal Consiglio federale nell'ordinanza del 6 ottobre 1986²⁴ che limita l'effettivo degli stranieri (OLS). A tale caso saranno applicabili le stesse condizioni che vigono per i coniugi stranieri di persone dimoranti, i quali non hanno diritto al ricongiungimento familiare (art. 38 e 39 OLS).

Nuove disposizioni di diritto degli stranieri in materia di ricongiungimento familiare sono introdotte unitamente alla prevista revisione della legge sugli stranieri. Anche nella legge sugli stranieri, le disposizioni sul ricongiungimento di partner stranieri si baseranno sulle norme applicabili ai coniugi stranieri.

2.2.3 Legge sull'asilo (LAsi)

Le modifiche della legge sull'asilo si prefiggono di assimilare lo statuto del partner registrato di un rifugiato a quello del coniuge di un rifugiato. Tuttavia, i Paesi che a tutt'oggi hanno creato l'istituto dell'unione registrata per le coppie omosessuali non sono i Paesi tipici di provenienza dei rifugiati.

Con unione registrata si intende una comunione di vita tra due persone dello stesso sesso, registrata dinanzi a un'autorità ed esplicante effetti in materia di stato civile, con la quale esse si impegnano ad assumere responsabilità l'una nei confronti dell'altra (cfr. art. 65a AP - LDIP).

Nella misura in cui la legge sull'asilo disciplini il ricongiungimento familiare (art. 51 cpv. 5), l'unità della famiglia (art. 27 cpv. 3 e 44 cpv. 1) o la situazione familiare, in futuro vi sarà inclusa anche la coppia registrata. Benché la nozione classica di famiglia comprenda soltanto la comunità di adulti e bambini (art. 41 cpv. 1 lett. c Cost.), l'ordinamento giuridico svizzero utilizza la nozione di famiglia anche in un senso più ampio a seconda del contesto. L'articolo 333 CC sulla responsabilità del capo di famiglia, ad esempio, è applicabile anche al direttore di un istituto per fanciulli. È lecito presumere che nella legge sull'asilo la nozione di famiglia sia usata in senso lato, abbracciando anche l'unione registrata.

2.2.4 Legge federale sulla procedura amministrativa

Per evitare che le persone cui spetta prendere o preparare una decisione incorrano in un conflitto d'interessi, la legge prevede diversi motivi di rikusazione. Una persona può rikusarsi in particolare in una causa che interessa il coniuge. Va da sé che in futuro un'unione registrata andrà considerata un motivo di rikusazione alla stregua del matrimonio. L'articolo 10 capoverso 1 è adeguato in tale senso.

2.2.5 Codice civile (CC)

In conformità al principio della parità di trattamento in materia di diritto successorio tra partner registrati e coniugi (art. 26 dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata), gli articoli 462, 470 e 471 vanno adeguati (si vedano i pti. 1.7.6 e 2.1.3.3, commento all'art. 26).

²⁴ RS 823.21

2.2.6 Codice delle obbligazioni (CO)

L'articolo 134 capoverso 1 numero 3^{bis} prevede la sospensione della prescrizione per i crediti dei partner registrati fra loro. Giusta l'articolo 13 dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata, i partner si devono rispetto reciproco, cosicché il partner creditore, per motivi soggettivi, eventualmente non procederà al recupero di un credito. Analogamente ai coniugi, neppure i partner registrati devono temere in tal caso che il credito si prescriva.

Per gli articoli 266m, 266n e 273a AP - CO si veda il commento all'articolo 15 dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata, al punto 2.1.3.1.

L'articolo 331d si esprime in merito alla facoltà di un assicurato di costituire in pegno le prestazioni maturate nei confronti del suo istituto di previdenza. Giusta il capoverso 5, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge dell'assicurato. In futuro la stessa regola si applicherà anche alle unioni registrate.

L'articolo 331e capoverso 5 CO dichiara applicabile il requisito del consenso (art. 331d cpv. 5 CO) anche al caso in cui l'assicurato chieda il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio. Se finora solamente il coniuge doveva acconsentire a tale operazione, la stessa regola in futuro sarà applicabile anche agli assicurati che vivono in unione registrata. Il capoverso 6 considera il prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio una prestazione di libero passaggio, qualora i coniugi divorzino prima del sopraggiungere di un caso di previdenza. In futuro lo stesso principio sarà applicabile anche quando l'unione registrata viene sciolta secondo le regole di cui agli articoli 31 e seguenti della legge federale sull'unione registrata.

Il rapporto di lavoro si estingue con la morte del lavoratore; tuttavia, giusta l'articolo 338 capoverso 2 CO, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese oppure – se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni – per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci un coniuge. In futuro la stessa soluzione sarà applicabile se il lavoratore lascia un partner registrato.

L'articolo 339b capoverso 2 CO riconosce al coniuge superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza, il diritto al pagamento dell'indennità di partenza. In futuro tale diritto sarà riconosciuto anche nell'ambito dell'unione registrata.

L'articolo 494 CO richiede il consenso scritto del coniuge per la prestazione di una fideiussione (cpv. 1), nonché per l'aumento della somma garantita e per la trasformazione di una fideiussione semplice in solidale (cpv. 3) da parte di una persona coniugata, a meno che i coniugi siano già separati da sentenza giudiziale. Giusta il nuovo capoverso 5, in futuro la stessa regola si applicherà alle unioni registrate.

2.2.7 Legge federale sul contratto d'assicurazione

Laddove la legge sul contratto d'assicurazione preveda una regolamentazione particolare per la persona coniugata, la revisione la estende anche al partner registrato.

2.2.8 Legge sul foro

Il nuovo articolo 15b disciplina la competenza territoriale concernente le azioni e le misure giudiziali inerenti all'unione registrata (art. 10, 11, 14 cpv. 2 e 3, 15 cpv. 2, 16

cpv. 4, 17 cpv. 2, 24, 25 e 31 segg. dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata). Ne consegue che, analogamente ai coniugi, è competente il foro del domicilio di uno dei partner.

2.2.9 Legge federale di procedura civile federale, legge federale sulla procedura penale e procedura penale militare

Se una persona deve deporre come testimone in una causa che riguarda una persona a lei vicina, tale obbligo può sfociare in un considerevole conflitto d'interessi e, a seconda dei casi, addirittura in una falsa testimonianza. Allo scopo di prevenire tale rischio, tutti i Codici di procedura penale cantonali e federali riconoscono a determinate categorie di persone il diritto di non deporre. Sono così regolarmente esonerati dall'obbligo di testimoniare segnatamente i coniugi chiamati a deporre in una causa concernente il proprio coniuge. Prevedono una simile norma la procedura civile federale (art. 42 cpv. 1), la procedura penale federale (art. 75 lett. a) e la procedura penale militare (art. 75 lett. a). Nell'elenco delle persone esonerate dall'obbligo di testimoniare va annoverato anche il partner registrato. Inoltre i figli adottivi non saranno più menzionati specificamente, in quanto considerati parenti in linea diretta.

La procedura penale federale (art. 231 cpv. 1 lett. b) e la procedura penale militare (art. 202 lett. b) prevedono inoltre che alla morte di una persona anche il partner registrato può domandare la revisione di una sentenza. È modificato in modo analogo anche l'articolo 270 capoverso 2 della procedura penale federale, che disciplina la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione.

La procedura penale militare, infine, annovera l'unione registrata tra i motivi di astensione per i membri del tribunale militare (art. 33 lett. b).

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è in fase di revisione²⁵ e pertanto non è adeguata nell'ambito del presente avamprogetto.

2.2.10 Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Come nella legge sulla procedura amministrativa, anche per i partner registrati va previsto un obbligo di ricsuzione.

2.2.11 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Generalità

L'autonomia dell'istituto dell'unione registrata in rapporto al matrimonio e la diversità delle soluzioni adottate dagli ordinamenti giuridici stranieri richiedono una regolamentazione specifica nella LDIP. Quest'ultima si rifà soltanto in parte alle disposizioni del diritto matrimoniale internazionale vigenti in materia. Rispetto al matrimonio, la particolarità è data dal fatto che soltanto un numero limitato di ordinamenti giuridici stranieri conosce un istituto paragonabile all'unione registrata ai sensi dell'avamprogetto.

²⁵ Messaggio del 28 febbraio 2001 in merito alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF **2001** 3764 segg.

Art. 65a Definizione

Gli ordinamenti giuridici stranieri definiscono l'unione registrata in maniera differenziata (cfr. precedente punto 1.4) oppure non prevedono un istituto paragonabile. Alla luce delle consistenti differenze e dei problemi di qualificazione che ne conseguono sul piano del diritto internazionale privato, l'avamprogetto di LDIP definisce la nozione di unione registrata. La definizione si rifà all'articolo 1 dell'avamprogetto di legge e precisa che l'unione registrata è aperta esclusivamente alle coppie omosessuali.

Art. 65b e c Registrazione dell'unione

La regolamentazione proposta intende impedire il "turismo dell'unione registrata". È pertanto richiesto un legame sufficiente di entrambi i partner con la Svizzera. D'altro canto, la soluzione non dev'essere eccessivamente restrittiva. In linea di principio, si prevede pertanto una soluzione analoga alla celebrazione del matrimonio, benché si rinunci alla possibilità supplementare di autorizzazione nel caso in cui entrambi i partner siano stranieri (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3; cfr. anche art. 44 cpv. 2 LDIP).

Art. 65d Unione registrata all'estero

La validità giuridica dell'unione registrata all'estero è il presupposto indispensabile del riconoscimento in Svizzera. La prassi di cui all'articolo 45 LDIP, concernente i matrimoni celebrati all'estero, è più liberale. La maggior enfasi posta sullo Stato di registrazione nel caso dell'unione registrata è tuttavia giustificata dal fatto che taluni sistemi giuridici non conoscono l'istituto dell'unione registrata. Del resto, i motivi tradizionalmente adottati a sostegno del *favor matrimonii* non rivestono un ruolo paragonabile nell'ambito dell'unione registrata.

L'articolo 65d capoverso 3 intende impedire innanzitutto che un'unione registrata all'estero venga riconosciuta in Svizzera fintantoché uno dei partner sia vincolato da un'altra unione registrata in Svizzera.

L'articolo 65d capoverso 4 non ammette il riconoscimento come tale di un matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso. Nel contempo, la norma impedisce tuttavia che a tale matrimonio possa essere negato qualsiasi effetto in Svizzera per motivi di ordine pubblico.

Art. 65e, f, g e h Effetti dell'unione registrata

Questa sezione comprende sia i diritti e doveri generali dei partner che i loro rapporti patrimoniali. Essa non si occupa degli eventuali effetti dell'unione registrata in altri ambiti giuridici, in particolare sul diritto delle assicurazioni sociali o sulla legislazione in materia di adozione ("effetti particolari", art. 26 segg. del disegno di legge sull'unione registrata).

Il diritto al domicilio (art. 65f) dei partner può esplicare i suoi effetti soltanto in misura limitata, poiché non tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati di domicilio conoscono l'istituto dell'unione registrata. Se invece si subordinasse l'applicazione del diritto al domicilio alla condizione che lo Stato interessato conosca detto istituto, le autorità giudiziarie svizzere dovrebbero affrontare le questioni spinose del diritto comparato e della qualificazione sul piano del diritto internazionale privato. Dovrebbero dunque chiarire innanzitutto se il diritto al domicilio conosce un istituto che rientri nella defini-

zione della LDIP. Per evitare tali difficoltà, l'avamprogetto presuppone che sia applicabile o il diritto svizzero o il diritto dello Stato di registrazione.

In materia di rapporti patrimoniali (art. 65g) conviene invece adottare una soluzione più generosa di quella prevista per i diritti e doveri generali. In questo ambito, infatti, le autorità non dovranno operare qualificazioni difficili, in quanto è poco probabile che le parti scelgano consapevolmente un ordinamento giuridico che non conosce l'istituto dell'unione registrata.

Giusta l'articolo 65h, la Svizzera non riconosce soltanto le decisioni pronunciate nello Stato di domicilio, nello Stato di dimora abituale oppure nello Stato di origine, ma anche quelle pronunciate dallo Stato di registrazione. In sede di riconoscimento delle decisioni straniere si deve per il resto considerare in maniera sistematica e coerente il diritto dello Stato di domicilio, in quanto in questo ambito – diversamente dal diritto applicabile – i summenzionati problemi relativi alla qualificazione e al diritto comparato si pongono in misura notevolmente ridotta.

Art. 65i e k Scioglimento giudiziale dell'unione registrata

Per quanto riguarda la competenza per le azioni volte allo scioglimento dell'unione registrata, non vi è alcun motivo di tutelare il convenuto come previsto nel diritto internazionale in materia di divorzio (art. 59 lett. b LDIP). Rispetto al matrimonio tradizionale, l'unione registrata sarà più raramente caratterizzata da una netta ripartizione dei ruoli tra i partner. A differenza del diritto in materia di divorzio conviene altresì prevedere un foro competente supplementare in Svizzera nel caso in cui l'unione sia stata registrata in Svizzera. Dato che al momento attuale il numero degli Stati che conoscono l'istituto dell'unione registrata è relativamente piccolo, nel contesto internazionale ne possono risultare lacune di competenza giuridica che in tal modo potranno essere colmate. Non è per contro necessario prevedere un foro competente nel luogo di origine, dal momento che la decisione probabilmente non verrebbe riconosciuta nello Stato di domicilio.

Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata e i suoi effetti sono regolati dal diritto svizzero. L'obbligo di mantenimento tra i partner è regolato dalla Convenzione dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (art. 65k).

Art. 65l Completamento o modificazione di una decisione

La disposizione garantisce la competenza dei tribunali svizzeri nel caso in cui i partner, in seguito allo scioglimento dell'unione registrata, trasferiscano il loro domicilio all'estero. Essa si conforma alla regolamentazione prevista dal diritto in materia di divorzio (cfr. art. 64 LDIP).

Art. 65m Decisioni straniere in materia di scioglimento dell'unione registrata

Come nel diritto in materia di divorzio, la generosa regolamentazione proposta persegue l'obiettivo di evitare rapporti giuridici "claudicanti".

2.2.12 Codice penale (CP) e Codice penale militare (CPM)

Nel diritto penale e nel diritto penale militare la nozione di coniuge è riscontrabile in differenti contesti.

Per diversi reati contro l'integrità sessuale è prevista l'ipotesi dell'impunità se la vittima contrae matrimonio con il colpevole. Non vi è alcun motivo di non accordare tale privilegio anche all'unione registrata²⁶. Dato che ciò è in manifesta contraddizione con il tenore della legge, è necessaria una modificazione delle disposizioni legali in tale senso²⁷. Non richiede alcun adeguamento la fattispecie della violenza carnale di cui all'articolo 190 CP, poiché commette violenza carnale "chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale". Di conseguenza, la vittima può essere soltanto una donna e l'autore soltanto un uomo. La violenza carnale tra omosessuali è contemplata dalla fattispecie della coazione sessuale di cui all'articolo 189 CP, che commina le stesse pene massime previste nel caso della violenza carnale di cui all'art. 190 CP.

Giusta l'art. 395 cpv. 1 CP e l'art. 232c cpv. 1 CPM, il coniuge (col consenso del condannato) ha diritto a presentare una domanda di grazia. Il partner registrato è interessato dalla condanna definitiva dell'altro quanto un coniuge. Anche i partner registrati sono pertanto legittimati a presentare una domanda di grazia.

L'articolo 215 CP non prevede un trattamento privilegiato o una legittimazione del coniuge, bensì il divieto della bigamia. La norma tutela l'ordinamento matrimoniale in quanto tale, vale a dire "l'ordinamento matrimoniale statale basato sul principio della monogamia". Dato che tale principio è applicabile per analogia anche all'unione registrata (art. 4 cpv. 3 dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata), occorre modificare di conseguenza l'articolo 215.

L'articolo 110 numero 2 precisa che in futuro tra i congiunti saranno annoverati anche i partner registrati. Indirettamente, ciò significa che a tali persone va riconosciuto, come ai coniugi, il diritto di visitare il partner detenuto.

2.2.13 Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)

La revisione della legislazione fiscale della Confederazione persegue l'assoluta parità di trattamento tra il matrimonio e l'unione registrata (si veda il precedente punto 1.7.10), indipendentemente dal fatto che le conseguenze finanziarie risultino a favore o a carico dei partner registrati. Se, dopo lo scioglimento dell'unione registrata, un partner deve pagare all'altro contributi di mantenimento, come in caso di scioglimento del matrimonio la persona che vi è tenuta può detrarre tali importi dal reddito imponibile e il beneficiario deve sommarli al proprio reddito imponibile. La liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di scioglimento dell'unione registrata è in linea di principio esente da imposte.

Oltre alle norme generali dell'articolo 9 LIFD e dell'articolo 3 LAID, è stato completato solamente l'articolo 12 LIFD. Dato che il diritto matrimoniale non conosce convenzioni patrimoniali di tal genere, si è resa necessaria una regolamentazione specifica.

²⁶ La dottrina penale è unanime a tale riguardo: cfr. tra l'altro G. Jenny, *Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht*, Volume IV: Delikte gegen die sexuelle Integrität und gegen die Familie, n. 265 relativo all'art. 87, Berna 1997.

²⁷ Art. 187 n. 3 (Atti sessuali con fanciulli), art. 188 n. 2 (Atti sessuali con persone dipendenti), art. 189 cpv. 2 (Coazione sessuale), art. 190 cpv. 2 (Violenza carnale), art. 192 cpv. 2 (Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate), art. 193 cpv. 2 (Sfruttamento dello stato di bisogno), art. 156 CPM (Atti sessuali con fanciulli).

In assenza di tale norma, si dovrebbe infatti temere la stipula di convenzioni a detrimento del fisco.

2.2.14 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Nel capitolo "Definizioni generali" della nuova LPGA²⁸ va inserito un articolo 13a che statuisce i seguenti principi fondamentali: nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione registrata è parificata al matrimonio. Se un partner decede, il partner superstite è parificato a un vedovo. Lo scioglimento giudiziale di un'unione registrata è parificato a un divorzio.

Giusta l'articolo 2 LPGA, le disposizioni di tale legge sono applicabili alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale se e nella misura in cui le singole leggi sull'assicurazione sociale lo prevedano. Ne sono interessate le seguenti leggi²⁹: la legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti³⁰, la legge federale sull'assicurazione per l'invalidità³¹, la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità³², la legge federale sull'assicurazione malattie³³, la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni³⁴, la legge federale sull'assicurazione militare³⁵, la legge sulle indennità di perdita di guadagno³⁶, la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura³⁷ e la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione³⁸ (revisione dell'art. 1 di tutte le leggi citate). Il nuovo articolo 13a LPGA rende pertanto possibile la parificazione dell'unione registrata al matrimonio ai sensi di tale disposizione in tutte le leggi summenzionate. Per contro, la LPGA non è applicabile alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità³⁹ e alla legge sul libero passaggio⁴⁰. Si dovranno pertanto prevedere i necessari adeguamenti a tali leggi (cfr. i punti 2.2.15 e 2.2.16).

L'articolo 13a AP - LPGA comporta sostanzialmente gli effetti descritti qui appresso.

2.2.14.1 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)

Uno degli obiettivi della decima revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, era l'attuazione del principio della parità di trattamento fra uomo e donna nell'ambito del primo pilastro. Tale preoccupazione non ha tuttavia influito sul fatto che in diverse questioni importanti la legislazione in materia continui a basarsi sullo stato civile dei beneficiari delle prestazioni. Per esempio, contrariamente a quanto avviene per le coppie non coniugate, le rendite dell'AVS e dell'AI delle coppie coniugate conoscono un limite massimo, nel senso che la somma delle due rendite per

²⁸ FF 2000, 4379 segg.

²⁹ Cfr. l'allegato alla LPGA, FF 2000, 4402 segg.

³⁰ RS **831.10**

³¹ RS **831.20**

³² RS **831.30**

³³ RS **832.10**

³⁴ RS **832.20**

³⁵ RS **833.1**

³⁶ RS **834.1**

³⁷ RS **836.1**

³⁸ RS **837.0**

³⁹ RS **831.40**

⁴⁰ RS **831.42**

coniugi non deve superare il valore corrispondente al 150% dell'importo massimo della rendita semplice di vecchiaia (art. 35 LAVS e art. 36 LAI). Tale limite massimo non è previsto per i coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. Inoltre, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante il matrimonio vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi non appena entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita. Lo splitting dei redditi è previsto anche in caso di divorzio e se una persona vedova ha diritto ad una rendita di vecchiaia o di invalidità (art. 29^{quinquies} LAVS e art. 36 cpv. 2 LAI). In futuro, il tetto massimo e lo splitting saranno applicabili anche ai partner registrati. Dallo splitting traggono profitto soprattutto gli uomini e le donne che esercitano solo in parte un'attività lucrativa o non la esercitano affatto. Nelle unioni registrate lo splitting dovrebbe avere in effetti ripercussioni meno rilevanti che nelle coppie coniugate.

A determinate condizioni, la LAVS riconosce il diritto ad una rendita per superstiti (art. 23 segg. LAVS). Il diritto alla rendita è riconosciuto, tra l'altro, alla vedova o al vedovo che al momento della morte del coniuge hanno figli. Sono da considerarsi figli che danno diritto alla rendita per vedovi i figli propri e gli affiliati, se il vedovo si è assunto gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. Il diritto alla rendita per vedovi si estingue quando l'ultimogenito compie i 18 anni. Gli affiliati hanno anche diritto alla rendita per orfani alla morte dei genitori affilianti (art. 25 cpv. 3 LAVS e art. 49 OAVS). In futuro, dette norme saranno applicabili anche ai partner registrati.

Le rendite per i figli, suppletive alla rendita d'invalidità o di vecchiaia, sono versate per i figli propri, per i figli elettivi affiliati prima che sia sorto il diritto alla rendita, nonché per i figliastri. Nel caso dei figliastri è indifferente che l'affinità in linea discendente sia nata prima o solo dopo l'inizio del diritto alla rendita (art. 22^{ter} LAVS e art. 35 LAI). In futuro saranno considerati figliastri ai sensi di tale regolamentazione anche i figli del partner registrato (cfr. art. 29 dell'avamprogetto di una legge federale sull'unione registrata).

Gli accrediti per compiti educativi spettano al genitore che esercita l'autorità parentale sul fanciullo. Ai genitori che esercitano in comune l'autorità parentale è accordato al massimo un accredito. L'accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate è ripartito per metà tra i coniugi durante gli anni civili di matrimonio, indipendentemente dal fatto che si tratti di un figlio comune o soltanto del figlio di uno dei coniugi (art. 29^{sexies} cpv. 3 LAVS). In futuro ne beneficeranno anche i partner registrati.

Gli accrediti per compiti assistenziali spettano agli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente nonché di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi con un'invalidità almeno di grado medio, e che vivono in comunione domestica con essi. Sono parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri (art. 29^{septies} LAVS). In futuro anche i partner registrati saranno annoverati in questa categoria di persone. I genitori e i figli dell'altro partner sono parificati rispettivamente ai suoceri e ai figliastri.

Le vedove e i vedovi beneficiari di una rendita d'invalidità o di vecchiaia hanno diritto ad un supplemento del 20% sulla propria rendita, ma la rendita e il supplemento non devono eccedere l'importo massimo della rendita (art. 35^{bis} LAVS e art. 37 cpv. 1 LAI). Tale regolamentazione sarà applicabile anche al partner registrato superstite.

Nel caso dei coniugi senza attività lucrativa e degli assicurati che lavorano nell'azienda del proprio coniuge senza riscuotere un salario in contanti, si ritiene che paghino contributi propri qualora il coniuge versi contributi pari almeno al doppio del

contributo minimo (art. 3 cpv. 3 LAVS). Anche in questo caso l'unione registrata deve essere parificata al matrimonio.

Al momento attuale, il sistema delle indennità giornaliere dell'AI non è ancora indipendente dallo stato civile. Inoltre, l'AI conosce ancora una rendita completa per coniugi. La quarta revisione dell'AI prevede tuttavia di sopprimere la rendita completa e di rendere il sistema delle indennità giornaliere indipendente dallo stato civile.

2.2.14.2 Prestazioni complementari

Le prestazioni complementari hanno lo scopo di integrare le entrate dei beneficiari di rendite affinché siano coperte le spese necessarie. Di conseguenza, l'ammontare delle prestazioni complementari corrisponde alla differenza tra le spese legalmente riconosciute e i redditi determinanti. In tale contesto, l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale generale è diverso per le coppie coniugate e le coppie non coniugate. Infatti, per i coniugi ammonta al 150% dell'importo previsto per le persone sole (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC). Tale tetto massimo sarà in futuro applicabile anche alle coppie registrate.

2.2.14.3 Assicurazione contro la disoccupazione

In linea di principio, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione chiunque abbia versato i rispettivi contributi da un'attività lucrativa dipendente. Secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, sono tuttavia esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, a cagione di separazione o di divorzio, di invalidità o di morte del coniuge oppure per motivi analoghi, sono costrette ad assumere un'attività dipendente (art. 14 cpv. 2 LADI). In caso di disoccupazione, tali persone possono quindi percepire indennità giornaliere senza aver pagato i rispettivi contributi. Per l'ammontare dei contributi è determinante la formazione dei beneficiari. In futuro la stessa regola sarà applicabile anche all'unione registrata.

2.2.14.4 Assicurazione malattie

La legge federale sull'assicurazione malattie non prevede normative specifiche dello stato civile. Tuttavia, il diritto alla riduzione dei premi dipende dal reddito imponibile. Le coppie coniugate sono soggette all'imposizione congiunta. In futuro ciò varrà anche per le coppie registrate. Inoltre, giusta l'articolo 64 capoverso 5 LAMal, in materia di pagamento del contributo ai costi di degenza ospedaliera il partner registrato dell'assicurato è parificato ad un familiare.

2.2.14.5 Assicurazione contro gli infortuni

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni solo i coniugi superstiti di assicurati deceduti in seguito a infortunio hanno diritto a prestazioni per superstiti (art. 28 seg. LAINF). Vi ha diritto in primo luogo il coniuge superstite se alla morte dell'altro coniuge ha figli propri o vive in comunità domestica con altri figli aventi diritto alla rendita in seguito a tale decesso. Il diritto sussiste inoltre se il coniuge superstite, al momento della morte del coniuge, è invalido per almeno due terzi o lo diventa nel corso dei due anni successivi. Il coniuge divorziato è parificato alla

vedova o al vedovo se la vittima dell'infortunio era tenuta a versargli una pensione alimentare. In futuro i partner registrati avranno lo stesso statuto giuridico del vedovo.

2.2.14.6 Assicurazione militare

Anche nell'assicurazione militare il diritto alle prestazioni per superstiti è una prerogativa dei coniugi superstiti. Per le vedove e i vedovi non sono previste condizioni differenti per il diritto alla rendita, il quale è riconosciuto indipendentemente dal fatto che i coniugi abbiano figli (art. 51 seg. della legge federale sull'assicurazione militare). Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita se il defunto, al momento del decesso, era tenuto a versargli gli alimenti. In futuro i partner registrati saranno parificati ai coniugi anche in quest'ambito. Lo stesso vale anche per le rendite per genitori giusta l'articolo 55 della legge sull'assicurazione militare.

2.2.14.7 Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Secondo la vigente legge sulle indennità di perdita di guadagno, il diritto alle indennità è indipendente dallo stato civile.

2.2.14.8 Assegni familiari nell'agricoltura

Secondo le disposizioni della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, il diritto agli assegni per i figli è indipendente dallo stato civile. Poiché nella LPGA l'unione registrata è parificata al matrimonio, i lavoratori agricoli che vivono in unione registrata hanno diritto agli assegni per l'economia domestica.

2.2.15 Previdenza professionale (2° pilastro)

Secondo la legge federale sulla previdenza professionale (LPP), il diritto ad una rendita per superstiti esiste solo per la vedova (cfr. art. 19). Giusta l'articolo 27 dell'avamprogetto di legge, in materia di previdenza professionale il partner superstite ha lo stesso statuto giuridico di un vedovo. Di conseguenza, il diritto della vedova non è applicabile all'unione registrata. Va tuttavia considerato che le casse pensioni sono in linea di principio libere di andare oltre le prestazioni obbligatorie previste dalla LPP. Nel passato recente, alcune casse hanno infatti adottato tale possibilità migliorando nei propri regolamenti la posizione dei vedovi. Tali miglioramenti sono applicabili anche ai partner registrati. Nel quadro della prima revisione della LPP si intende introdurre la rendita per vedovi (art. 19 AP - LPP). Inoltre, gli istituti di previdenza devono poter prevedere, nei loro regolamenti, rendite per le persone che nei cinque anni antecedenti il decesso dell'assicurato hanno condotto ininterrottamente una comunione di vita con quest'ultimo (nuovo art. 20 AP - LPP)⁴¹.

L'articolo 30c capoverso 5 AP - LPP (allegato al disegno di legge) garantisce che anche nell'unione registrata il prelievo anticipato per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio sia soggetto al consenso del partner. Il capoverso 6 di tale disposizione e l'articolo 79a capoverso 5 AP - LPP tengono conto dell'articolo 35 dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata.

⁴¹ FF 2000 2341 segg.

2.2.16 Legge sul libero passaggio (LFLP)

L'articolo 35 dell'avamprogetto di legge sull'unione registrata dispone che in caso di scioglimento giudiziale dell'unione registrata le prestazioni d'uscita della previdenza professionale acquisite nel corso dell'unione sono suddivise secondo le norme del diritto del divorzio relative alla previdenza professionale. Tale rimando non interessa soltanto il diritto del divorzio, ma anche le disposizioni pertinenti della legge sul libero passaggio (punto 2.1.4.3 relativo all'art. 35). L'articolo 22d AP - LFLP serve a chiarire la situazione giuridica nella legge sul libero passaggio.

Giusta l'articolo 5 capoverso 2 AP - LFLP, l'avente diritto può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita soltanto con il consenso del partner.

Al fine di facilitare la ripartizione delle prestazioni acquisite in caso di scioglimento giudiziale dell'unione registrata, l'articolo 24 capoverso 2 AP - LFLP prevede che, analogamente al matrimonio, l'istituto di previdenza deve informare l'assicurato in procinto di costituire un'unione registrata sulla prestazione di uscita e conservare tale dato. Inoltre, l'obbligo di informazione a carico dell'istituto di previdenza, di cui al capoverso 3, in futuro non sarà applicabile soltanto in caso di divorzio, ma anche in caso di scioglimento giudiziale dell'unione registrata.

3 Costituzionalità

3.1 Principi costituzionali dell'avamprogetto

L'avamprogetto poggia principalmente sulla competenza della Confederazione in materia di diritto civile (art. 122 Cost.). Vanno però presi in considerazione anche gli articoli 38 (acquisizione e perdita della cittadinanza), 112 (assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità), 113 (previdenza professionale), 119 (medicina riproduttiva), 121 (dimora e domicilio degli stranieri), 123 (diritto penale), 128 (imposte dirette) e 129 (armonizzazione fiscale).

3.2 Rapporto con l'articolo 8 capoverso 2 Cost.

Rispetto al matrimonio, l'unione registrata ai sensi dell'avamprogetto presenta alcune differenze (in particolare la costituzione e lo scioglimento, il regime dei beni, l'impossibilità dell'adozione, l'assenza di ripercussioni sul nome e sulla cittadinanza). Le coppie sposate e le coppie omosessuali vengono dunque trattate in modo difforme. Dal profilo del principio generale dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.), le differenze giuridiche sono tuttavia lecite se si basano su motivi oggettivi⁴². Tale è il caso in questa sede. La nuova Costituzione sancisce tuttavia anche un *divieto di discriminazione*. L'articolo 8 capoverso 2 Cost. dispone infatti:

"Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche."

Come si evince dalla genesi di tale disposizione, la nozione di "modo di vita" comprende in particolare, ma non solo, la tendenza omosessuale o la convivenza di coppie omosessuali⁴³. Di conseguenza, si pone la questione di cosa significhi il divieto di discriminazione a causa del modo di vita per l'istituto dell'unione registrata.

⁴² Cfr. ad es. DTF 125 I 178.

⁴³ Cfr. BU 1998 (edizione separata) n. 153, 171 (relatore), 172 (relatrice).

Il divieto di discriminazione sancito nell'articolo 8 capoverso 2 Cost. non trova riscontro diretto nella Costituzione federale del 1874. A questo riguardo, l'interpretazione della Costituzione si muove in un campo nuovo. Attualmente, la dottrina giuridica presuppone pressoché all'unanimità che il divieto di discriminazione sancito dalla nuova Costituzione federale non esiga una parità assoluta e non contempli alcun obbligo di uguaglianza. La disposizione non si oppone quindi a un regolamento discriminatorio, purché essa sia giustificata oggettivamente e la differenziazione in questione non abbia carattere discriminatorio, vale a dire che non comporti uno screditamento o un'emarginazione della persona a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo⁴⁴. Anche la giurisprudenza recente del Tribunale federale si basa su tale interpretazione del divieto di discriminazione⁴⁵.

Secondo l'avamprogetto, l'unione registrata si differenzia dal matrimonio sotto diversi aspetti. Tuttavia, l'introduzione dell'unione registrata non mira a screditare o ad emarginare le coppie omosessuali. Si prefigge piuttosto di *porre fine agli svantaggi esistenti* (segnatamente in materia di diritto successorio, diritto delle assicurazioni sociali, diritto fiscale e degli stranieri) e comporta un netto miglioramento della situazione per le coppie omosessuali. Le differenze fra matrimonio e unione registrata sancite dall'avamprogetto poggiano su motivi oggettivi. Non c'è dunque alcuna contraddizione con l'articolo 8 capoverso 2 Cost.

L'obbligo del legislatore, derivante dal divieto di discriminazione, di equiparare l'unione registrata al matrimonio va poi chiaramente negato per la seguente ragione. La Costituzione federale considera il matrimonio una comunità di vita duratura e completa fra due persone di sesso opposto. L'articolo 14 Cost. tutela l'istituto giuridico del matrimonio in questa sua accezione tradizionale⁴⁶. Nell'ambito delle consultazioni parlamentari relative alla nuova Costituzione federale non è stata avanzata alcuna proposta mirante a consentire il matrimonio alle coppie omosessuali né in relazione con l'articolo 14 Cost., né con l'articolo 8 capoverso 2 Cost.⁴⁷. Dalla genesi dell'articolo 14 Cost. si evince piuttosto che all'istituto giuridico del matrimonio dev'essere accordata una *protezione speciale* rispetto ad altre forme di convivenza⁴⁸. Questo aspetto non va dimenticato quando si interpreta l'articolo 8 capoverso 3 Cost. Sarebbe contraddittorio garantire da un lato una protezione speciale al matrimonio in virtù del diritto costituzionale e, dall'altro, imporre al legislatore di creare un istituto analogo al matrimonio per le coppie omosessuali in virtù del divieto di discriminazione. Il legislatore è quindi tenuto a disciplinare l'unione registrata in modo relativamente autonomo, purché questo non comporti il discredito o l'emarginazione di persone omosessuali.

⁴⁴ Cfr. ad es. A. Auer / G. Malinverni / M. Hottelier, *Droit constitutionnel suisse*, Vol. II, Berna 2000, p. 506; E. Grisel, *Egalité – Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999*, Berna 2000, p. 68 segg.; U. Häfelin / W. Haller, *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, 5^a edizione, Zurigo 2001, N. 774 seg.; J.P. Müller, *Grundrechte in der Schweiz*, 3^a edizione, Berna 1999, pag. 412; idem, *Die Diskriminierungsverbote nach Art. 8 Abs. 2 der neuen Bundesverfassung*, in: U. Zimmerli (Hrsg.), *die neue Bundesverfassung*, Berna 2000, p. 122; R. Rhinow, *Die Bundesverfassung 2000*, Basilea o 2000, p. 140. In direzione di un'uguaglianza comprendente fundamentalmente tutti i settori va Y. Hangartner, *PJA* 2001, p. 256 seg.

⁴⁵ Cfr. DTF 126 II 393.

⁴⁶ Cfr. DTF 126 II 431 seg. (con ulteriori cenni alla giurisprudenza e alla dottrina giuridica).

⁴⁷ La proposta (di portata un po' meno ampia) di sancire a livello di diritto costituzionale la "libera scelta di un'altra forma di convivenza comunitaria" (cfr. FF 1998, 373) non ha incontrato l'approvazione della maggioranza. Cfr. BU 1998 (edizione separata) CN 191.

⁴⁸ Cfr. Messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente una nuova Costituzione federale, FF 1997 I 154; BU 1998 (edizione separata) p. 41, 157 e 209 (relatore).

In sintesi, l'articolo 8 capoverso 2 Cost. non si oppone all'introduzione di un'unione registrata con effetti relativamente indipendenti.

4 Ripercussioni dell'avamprogetto a livello finanziario e del personale per la Confederazione e i Cantoni

L'unione registrata è rimasto un fenomeno marginale nei Paesi che l'hanno introdotta fino ad oggi. Non si può prevedere se la situazione cambierà nel prossimo futuro. Ad ogni modo, si può pronosticare che nei prossimi anni non ci saranno grandi mutamenti in questo senso.

Se ci si basa sul numero di unioni registrate all'estero (di cui al punto 1.4), nel nostro Paese ci si possono attendere poche centinaia di registrazioni all'anno. Le ripercussioni dell'avamprogetto a livello finanziario e del personale, in particolare nel settore dello stato civile, del diritto fiscale e delle assicurazioni sociali, saranno quindi modeste.

Legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2, 121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129 capoverso 1 della Costituzione federale⁴⁹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁵⁰,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione registrata di coppie omosessuali.

Art. 2 Principio

Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione. Esse si impegnano a convivere e ad assumere responsabilità l'una nei confronti dell'altra.

Art. 3 Stato civile

Il loro stato civile è: "legato da unione registrata".

Capitolo 2: Costituzione dell'unione registrata

Sezione 1: Condizioni e impedimenti

Art. 4 Condizioni

¹ Entrambi i partner hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e sono capaci di discernimento. Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale.

² Almeno uno dei partner ha la cittadinanza svizzera o è domiciliato in Svizzera.

³ Ambedue i partner comprovano di non essere legati da una precedente unione registrata o sposati.

⁴⁹ RS 101

⁵⁰ FF ...

Art. 5 Impedimenti

¹ Parenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, patrigno e matrigna e i rispettivi figliastri non possono costituire un'unione registrata.

² L'unione non può essere registrata se è manifesto che uno dei partner non intende convivere, bensì eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri.

Sezione 2: Procedura**Art. 6** Domanda

¹ La domanda di registrazione va inoltrata all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

² Se nessun partner è domiciliato in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di origine.

³ I partner producono la necessaria documentazione.

Art. 7 Esame

¹ L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono riunite le condizioni e non esistono impedimenti.

² Nei casi di cui all'articolo 5 capoverso 2, l'ufficiale dello stato civile sente i richiedenti e può chiedere informazioni ad altre autorità o terzi.

Art. 8 Forma

¹ La registrazione dell'unione è pubblica.

² I partner dichiarano dinanzi all'ufficiale dello stato civile di voler costituire un'unione registrata.

³ L'ufficiale dello stato civile documenta le dichiarazioni di volontà.

Art. 9 Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione inerenti alla registrazione dell'unione.

Sezione 3: Nullità**Art. 10** Vizi della volontà

¹ Uno dei partner può promuovere dinanzi al giudice un'azione di nullità dell'unione registrata a causa di vizi della volontà. Se l'attore decede durante la procedura, i suoi eredi possono dare seguito all'azione.

² L'azione di nullità è inoltrata entro sei mesi dalla conoscenza del vizio della volontà, ma entro cinque anni dalla registrazione.

Art. 11 Mancato adempimento di condizioni

¹ Ciascuna persona interessata può promuovere dinanzi al giudice un'azione di nullità dell'unione registrata se l'unione è stata registrata in violazione di una delle disposizioni di cui agli articoli 4 o 5.

² Durante l'unione registrata, l'azione è promossa d'ufficio dalla competente autorità del luogo di domicilio dei partner.

Art. 12 Effetti dell'annullamento

¹ L'unione registrata è annullata con il passaggio in giudicato della sentenza.

² Le pretese successorie decadono con effetto retroattivo. Sono per il resto applicabili per analogia le disposizioni sugli effetti dello scioglimento giudiziale.

Capitolo 3: Effetti dell'unione registrata**Sezione 1: Diritti e obblighi generali****Art. 13** Assistenza e rispetto

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.

Art. 14 Mantenimento

¹ I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento dell'unione.

² Se non raggiungono un accordo su tale questione, il tribunale stabilisce, ad istanza di un partner, i contributi pecuniari al mantenimento dell'unione. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

³ Se un partner non adempie il suo obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

Art. 15 Abitazione comune

¹ Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti all'abitazione comune.

² Il partner che non può procurarsi tale consenso o cui il consenso è negato senza valido motivo può adire il giudice.

Art. 16 Rappresentanza dell'unione

¹ Durante la convivenza, ciascun partner rappresenta l'unione per i bisogni correnti della stessa.

² Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione soltanto se:

- a. è stato autorizzato dall'altro partner o dal giudice; o
- b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

³ Con i propri atti, ciascun partner obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile per i terzi, solidalmente anche l'altro.

⁴ Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

Art. 17 Obbligo d'informazione

¹ Ciascun partner può esigere dall'altro che lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

² Su istanza, il giudice può obbligare un partner o terzi a dare le informazioni occorrenti o a produrre i documenti necessari.

³ Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Art. 18 Sospensione della convivenza

¹ Un partner è autorizzato a sospendere la convivenza sintanto che questa pone in grave pericolo la sua personalità o la sua sicurezza.

² Su istanza, il tribunale:

- a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner nei confronti dell'altro;
- b. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

³ Un partner può parimenti proporre l'istanza quando l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

⁴ Su istanza, il giudice adatta le misure alle nuove circostanze o le revoca se non sono più giustificate.

Sezione 2: Rapporti patrimoniali

Art. 19 Beni dei partner

¹ Ciascun partner dispone dei propri beni.

² Ciascun partner risponde dei propri debiti con i suoi beni.

³ Se un bene è in comproprietà, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

Art. 20 Prova

¹ Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

² Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.

Art. 21 Inventario

¹ Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni.

² Tale inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

Art. 22 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei propri beni, si applicano le disposizioni sul mandato, salvo accordo contrario.

Art. 23 Accordi contrattuali

¹ I partner possono concludere negozi giuridici fra loro.

² Mediante atto pubblico possono stipulare una convenzione patrimoniale per il caso in cui sciolgano l'unione registrata.

³ Tali convenzioni non possono intaccare la porzione legittima dei discendenti dei partner.

Art. 24 Restrizioni del potere di disporre

¹ Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempire un obbligo patrimoniale derivante dall'unione registrata, il giudice, su istanza di un partner, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere le appropriate misure conservative.

² Se tale misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.

Art. 25 Debiti tra partner

¹ Se un partner ha debiti nei confronti dell'altro e il loro pagamento gli arreca serie difficoltà, egli può chiedere dilazioni purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

² Se le circostanze lo giustificano, dovrà fornire garanzie.

Sezione 3: Effetti particolari**Art. 26** Diritto successorio

In materia di diritto successorio, l'unione registrata esplica gli stessi effetti del matrimonio.

Art. 27 Diritto delle assicurazioni sociali e previdenza professionale

¹ In materia di diritto delle assicurazioni sociali e di previdenza professionale, l'unione registrata esplica gli stessi effetti del matrimonio.

² Se un partner decede, in materia di assicurazioni sociali e di previdenza professionale il partner superstite ha lo stesso statuto giuridico di un vedovo.

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Le persone legate da un'unione registrata non sono autorizzate ad adottare un figlio né a ricorrere alla medicina riproduttiva.

Art. 29 Figli di un partner

Se uno dei partner ha figli, l'altro l'assiste in modo appropriato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale, rappresentandolo inoltre ove le circostanze lo richiedano.

Art. 30 Matrimonio

Una persona legata da un'unione registrata non può contrarre matrimonio.

Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione registrata

Sezione 1: Condizioni

Art. 31 Richiesta comune

¹ Se i partner domandano lo scioglimento dell'unione registrata mediante richiesta comune, il giudice li sente ed esamina se la richiesta sia frutto di una libera scelta e di matura riflessione e la convenzione sullo scioglimento sia omologabile.

² Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione registrata.

³ Mediante richiesta comune, i partner possono domandare al giudice che statuisca in merito agli effetti dello scioglimento sui quali sussiste disaccordo.

Art. 32 Azione unilaterale

Ciascun partner può domandare lo scioglimento dell'unione registrata se i due partner, al momento della promozione dell'azione, vivono separati da almeno un anno.

Art. 33 Sospensione della convivenza durante la procedura

Per la durata della procedura di scioglimento, ciascun partner ha diritto di sospendere la convivenza. In tal caso l'articolo 18 è applicabile per analogia.

Sezione 2: Effetti

Art. 34 Diritto successorio

¹ Con lo scioglimento dell'unione registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

² Non possono essere avanzate pretese derivanti da disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di scioglimento.

Art. 35 Previdenza professionale

Le prestazioni d'uscita della previdenza professionale acquisite nel corso dell'unione registrata sono suddivise secondo le norme del diritto del divorzio relative alla previdenza professionale.

Art. 36 Contributo di mantenimento

¹ Dopo lo scioglimento dell'unione registrata, ciascun partner è in linea di principio responsabile del proprio mantenimento.

² Se uno dei partner ha limitato o rinunciato a esercitare la propria attività lucrativa a causa dell'unione registrata, può chiedere all'altro un adeguato contributo sino a quando non eserciti un'attività lucrativa che gli consenta di provvedere da sé al proprio mantenimento.

³ Un partner ha diritto ad adeguati contributi di mantenimento anche quando, a causa della registrazione dell'unione, ha perso il diritto ai contributi del coniuge divorziato.

⁴ Per il rimanente, sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice civile sull'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

Art. 37 Spese derivanti dallo scioglimento della comunione domestica

Le spese necessarie ingenerate dallo scioglimento della comunione domestica sono suddivise equamente tra i partner.

Art. 38 Attribuzione dell'abitazione comune

¹ Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all'abitazione comune, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

² Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione fino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo.

Art. 39 Convenzione sugli effetti dello scioglimento

¹ La convenzione sugli effetti dello scioglimento è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice. Essa figura nel dispositivo della sentenza.

² Prima di omologare la convenzione, il giudice si assicura che i partner l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione e che la medesima sia chiara, completa e non manifestamente inadeguata.

Art. 40 Diritto delle assicurazioni sociali

In materia di assicurazioni sociali, lo scioglimento dell'unione registrata esplica gli stessi effetti del divorzio.

Art. 41 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge sulla cittadinanza del 29 settembre 1952⁵¹

Art. 15 cpv. 5 (nuovo)

⁵ Per il partner che vive in unione registrata con un cittadino svizzero da almeno tre anni è sufficiente che abbia risieduto in Svizzera per cinque anni, incluso quello precedente la domanda.

2. Legge federale del 26 marzo 1931⁵² concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 7b (nuovo)

¹ Il partner straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i due partner vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Tale diritto si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione.

² I diritti di cui al capoverso 1 non sussistono se l'unione registrata è stata costituita per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.

Art. 17a (nuovo)

¹ Se lo straniero è in possesso di un permesso di domicilio, il partner registrato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i due partner vivono insieme. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Tali diritti si estinguono se l'avente diritto viola l'ordine pubblico.

² I diritti di cui al capoverso 1 non sussistono se l'unione registrata è stata costituita per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri.

3. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁵³

Art. 51 cpv. 1

¹ I coniugi e i partner registrati di rifugiati, nonché i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

⁵¹ RS 141.0

⁵² RS 142.20

⁵³ RS 142.31

Art. 63 cpv. 4

⁴ La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende al coniuge, al partner registrato e ai figli.

Art. 71 cpv. 1, ingresso

¹ La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi o ai partner registrati delle persone bisognose di protezione, nonché ai figli minorenni se:

Art. 78 cpv. 3

³ La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge, né al partner registrato, né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.

4. Legge federale del 20 dicembre 1968⁵⁴ sulla procedura amministrativa

Art. 10 cpv. 1 lett. b

¹ Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono ricusarsi:

- b. se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti a essa per matrimonio, promessa nuziale, unione registrata;

5. Codice civile⁵⁵

*Art. 462***B. Coniuge o partner registrato superstite**

Il coniuge o il partner registrato superstite riceve:

1. in concorso con i discendenti, la metà della successione;
2. in concorso con eredi della stirpe dei genitori, tre quarti della successione;
3. se non vi sono né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'intera successione.

Art. 470 cpv. 1

¹ Chi muore lasciando discendenti, genitori, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

Art. 471 n. 3

La porzione legittima è:

3. della metà per il coniuge o il partner registrato superstite.

⁵⁴ RS 172.021

⁵⁵ RS 210

6. Codice delle obbligazioni⁵⁶

Art. 134 cpv. 1 n. 3^{bis} (nuovo)

¹ La prescrizione non comincia o, se cominciata, resta sospesa:

3^{bis}. per i crediti dei partner registrati fra loro durante l'unione registrata;

Art. 266m cpv. 3 (nuovo)

³ Le stesse norme sono applicabili per analogia alle unioni registrate.

Art. 266n

La disdetta data dal locatore e l'imposizione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta devono essere notificate separatamente al conduttore ed al suo coniuge o al suo partner registrato.

Art. 273a cpv. 3 (nuovo)

³ Le stesse norme sono applicabili per analogia alle unioni registrate.

Art. 331d cpv. 5

⁵ Per i lavoratori coniugati, la costituzione in pegno è ammessa solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto oppure se è negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La stessa regola si applica alle unioni registrate.

Art. 331e cpv. 5 e 6

⁵ Per i lavoratori coniugati il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, il lavoratore può rivolgersi al giudice. La stessa regola si applica alle unioni registrate.

⁶ Quando i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile⁵⁷ e l'articolo 22 della legge del 17 dicembre 1993⁵⁸ sul libero passaggio. La stessa regola si applica allo scioglimento dell'unione registrata.

Art. 338 cpv. 2

² Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.

⁵⁶ RS 220

⁵⁷ RS 210

⁵⁸ RS 831.42

Art. 339b cpv. 2

² Se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza.

Art. 494 titolo marginale e cpv. 5 (nuovo)

III. Consenso

⁵ La stessa regola si applica alle unioni registrate.

7. Legge federale del 2 aprile 1908⁵⁹ sul contratto d'assicurazione

Art. 80

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

Art. 81 titolo e cpv. 1

f. Subingresso

¹ Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante essi gli sottentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato in di lui confronto un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettoché non rifiutino espressamente un tal subingresso.

Art. 85

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, un coniuge, un partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

Art. 86 titolo marginale e cpv. 1 e 2

Realizzazione in via di esecuzione e di fallimento

¹ Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, concluso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

² Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito

⁵⁹ RS 221.229.1

garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

8. Legge sul foro del 24 marzo 2000⁶⁰

Art. 15b (nuovo) Unione registrata

Il foro del domicilio di una parte è imperativo per:

- a. le misure giudiziali nell'ambito di un'unione registrata;
- b. le azioni di nullità dell'unione registrata;
- c. le richieste comuni e le azioni unilaterali volte allo scioglimento dell'unione registrata;
- d. le azioni di completamento o di modifica di una sentenza di scioglimento dell'unione registrata.

9. Legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947⁶¹

Art. 42 cpv. 1 lett. a

¹ Possono rifiutare di deporre:

- a. la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato se stessa, il suo coniuge, il suo partner registrato, i suoi parenti o affini in linea diretta ...

10. Legge federale dell'11. aprile 1889⁶² sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 10 cpv. 1 n. 2

¹ I funzionari e gli impiegati degli uffici d'esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell'autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

2. in quelli del coniuge, del fidanzato o della fidanzata, del partner registrato, dei parenti ed affini in linea retta ascendente e discendente nonché dei parenti ed affini in linea collaterale fino al terzo grado incluso;

Art. 26 cpv. 3

³ Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l'unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.

Art. 58

L'esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui, è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.

⁶⁰ RS 272

⁶¹ RS 273

⁶² RS 281.1

*Art. 95a**b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato*

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

Art. 111 cpv. 1 n. 1

¹ Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

1. il coniuge o il partner registrato del debitore;

Art. 305 cpv. 2 primo periodo

I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona, né per i loro crediti.

11. Legge federale del 18 dicembre 1987⁶³ sul diritto internazionale privato

Capitolo 3^{bis}: Unione registrata

Sezione 1: Definizione

Art. 65a

Ai sensi della presente legge, con unione registrata si intende una comunione di vita tra due persone dello stesso sesso, registrata dinanzi a un'autorità ed esplicante effetti in materia di stato civile, con la quale esse si impegnano ad assumere responsabilità l'una nei confronti dell'altra.

Sezione 2: Registrazione dell'unione

Art. 65b

I. Competenza

Le autorità svizzere sono competenti a registrare un'unione se uno dei partner è domiciliato in Svizzera o ne ha la cittadinanza.

Art. 65c

II. Diritto applicabile

I presupposti materiali e la forma della registrazione di un'unione in Svizzera sono regolati dal diritto svizzero.

Art. 65d

III. Unione registrata all'estero

¹ L'unione registrata validamente all'estero è riconosciuta in Svizzera.

⁶³ RS 291

² La validità dell'unione è retta dal diritto applicabile alla registrazione.

³ Se uno dei partner è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, l'unione registrata all'estero è riconosciuta qualora la registrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sull'impugnazione dell'unione.

⁴ Il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso è riconosciuto quale unione registrata.

Sezione 3: Effetti dell'unione registrata

Art. 65e

I. Competenza

¹ Per le azioni o i provvedimenti concernenti gli effetti dell'unione registrata sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei partner.

² Per la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di morte di un partner sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art.).

Art. 65f

II. Diritto applicabile

1. Diritti e doveri generali

¹ I diritti e doveri generali dei partner registrati sono regolati dal diritto svizzero. Se i partner sono tuttavia domiciliati nello Stato estero di registrazione, è applicabile il diritto di tale Stato.

² L'obbligo di mantenimento tra i partner è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973⁶⁴ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Art. 65g

2. Rapporti patrimoniali

¹ I rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto svizzero.

² In materia di rapporti patrimoniali, i due partner possono tuttavia scegliere il diritto dello Stato in cui l'unione è stata registrata, il diritto dello Stato in cui entrambi sono domiciliati o lo saranno dopo la registrazione oppure il diritto dello Stato d'origine di uno di essi, purché tale diritto preveda l'istituto giuridico dell'unione registrata. L'articolo 23 capoverso 2 è inapplicabile.

³ La scelta può essere fatta o modificata in ogni momento. Se posteriore alla registrazione dell'unione, è retroattivamente efficace, salvo diversa pattuizione delle parti, dal momento della registrazione.

⁶⁴ RS 0.211.213.01

Art. 65h

III. Decisioni o provvedimenti stranieri

¹ Le decisioni o i provvedimenti stranieri concernenti gli effetti dell'unione registrata sono riconosciuti in Svizzera se pronunciati nello Stato di registrazione oppure nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei partner.

² Per le decisioni in materia di rapporti patrimoniali pronunciate in seguito a morte, nullità o scioglimento giudiziale, il riconoscimento è retto dalle disposizioni della presente legge concernenti le successioni o lo scioglimento giudiziale.

Sezione 4: Scioglimento giudiziale dell'unione registrata*Art. 65i*

I. Competenza

1. Principio

Per le azioni volte allo scioglimento dell'unione registrata o a regolarne gli effetti sono competenti:

- a. i tribunali svizzeri del luogo di registrazione, o
- b. i tribunali svizzeri del domicilio di uno dei partner.

Art. 65k

II. Diritto applicabile

¹ Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata e i suoi effetti sono regolati dal diritto svizzero.

² L'obbligo di mantenimento tra i partner è regolato dalla Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973⁶⁵ sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Art. 65l

III. Completamento o modificazione di una decisione

¹ I tribunali svizzeri sono competenti per le azioni di completamento o modificazione di decisioni in materia di scioglimento dell'unione registrata se hanno pronunciato essi stessi tali decisioni o se la loro competenza discende dall'articolo 65i.

² Il completamento o la modificazione di una sentenza di scioglimento dell'unione registrata è regolato dal diritto applicabile allo scioglimento giudiziale.

Art. 65m

IV. Decisioni straniere

Le decisioni straniere in materia di scioglimento giudiziale dell'unione registrata sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello

⁶⁵ RS 0.211.213.01

Stato in cui l'unione è stata registrata oppure nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei partner.

12. Codice penale⁶⁶

Art. 110 n. 2

Per la terminologia di questo Codice valgono le disposizioni seguenti:

2. I *congiunti* di una persona sono il suo coniuge, il suo partner registrato, i suoi parenti in linea retta, i fratelli germani, consanguinei od uterini, i genitori adottivi e i figli adottivi.

Art. 187 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio o costituito un'unione registrata con lui, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 188 n. 2

2. Se la vittima ha successivamente contratto matrimonio o costituito un'unione registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 189 cpv. 2

² Se l'autore è il coniuge o il partner registrato della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi. L'articolo 28 capoverso 4 non è applicabile.

Art. 192 cpv. 2

² Se la vittima ha contratto matrimonio o costituito un'unione registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 193 cpv. 2

² Se la vittima ha contratto matrimonio o costituito un'unione registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 215 Bigamia o unione registrata plurima

Chiunque contrae matrimonio o costituisce un'unione registrata essendo già coniugato o legato da unione registrata,

⁶⁶ RS 311.0

chiunque conviva, contragga matrimonio o costituisca un'unione registrata con una persona coniugata o legata da unione registrata,
è punito con la detenzione.

Art. 395 cpv. 1

La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.

13. Legge federale del 15 giugno 1934⁶⁷ sulla procedura penale

Art. 75 lett. a

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. i parenti e gli affini dell'imputato in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, inoltre il coniuge, anche divorziato, o il partner registrato, anche una volta sciolta l'unione, ed il fidanzato dell'imputato, i genitori adottivi ed i figli adottivi.

Art. 231 cpv. 1 lett. b

¹ La revisione può essere domandata:

- b. dal condannato o, dopo la sua morte, dai suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, dai fratelli e sorelle, dal coniuge o dal partner registrato;

Art. 270 lett. b

Possono ricorrere per cassazione:

- b. dopo la morte dell'accusato, il suo coniuge o il suo partner registrato, i suoi fratelli e sorelle e i suoi parenti e affini in linea ascendente e discendente.

14. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶⁸

Art. 155a

Se l'autore è il coniuge o il partner registrato della vittima e vive in comunione di vita con lei, la coazione sessuale e la violenza carnale sottostanno al diritto penale e alla giurisdizione penale ordinari.

Art. 156 n. 3

3. Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto matrimonio o costituito un'unione registrata con lui, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

⁶⁷ RS 312.0

⁶⁸ RS 321.0

Art. 232c cpv. 1

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.

15. Procedura penale militare del 23 marzo 1979⁶⁹*Art. 33 lett. b*

I giudici, gli uditori, i giudici istruttori e i segretari devono astenersi se:

- b. sono parenti o affini in linea diretta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte, oppure uniti ad essa per matrimonio o unione registrata;

Art. 75 lett. a

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. i parenti e gli affini in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, il coniuge, anche se divorziato, il partner registrato, anche una volta sciolta l'unione, gli affiliati, i figliastri, ...

Art. 202 lett. b

Possono chiedere la revisione:

- b. il condannato o, dopo la sua morte, i suoi parenti od affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle, il coniuge o il partner registrato;

16. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷⁰ sull'imposta federale diretta*Art. 9 titolo e cpv. 1^{bis} (nuovo)*

Coniugi; partner registrati; figli sotto l'autorità parentale

^{1bis} Il reddito di partner registrati non separati legalmente o di fatto è cumulato. Nella presente legge, lo statuto dei partner registrati è assimilato a quello dei coniugi. Ciò vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione registrata e i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della convivenza o di scioglimento dell'unione registrata.

Art. 12 cpv. 3 (nuovo)

³ Il partner registrato superstite risponde fino a concorrenza della quota ereditaria e dell'importo da esso ricevuto in virtù di una convenzione patrimoniale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 della legge federale del ...⁷¹ sull'unione registrata.

⁶⁹ RS 322.1

⁷⁰ RS 642.11

⁷¹ RS ...

17. Legge federale del 14 dicembre 1990⁷² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 cpv. 5 (nuovo)

⁵ I partner registrati non separati legalmente o di fatto sono assimilati ai coniugi. Lo statuto dei partner registrati è assimilato a quello dei coniugi. Ciò vale anche per i contributi di mantenimento durante l'unione registrata e i contributi di mantenimento e la liquidazione dei rapporti patrimoniali in caso di sospensione della convivenza o di scioglimento dell'unione registrata.

18. Legge federale del 6 ottobre 2000⁷³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

Art. 13a (nuovo) Unione registrata

¹ Nel diritto delle assicurazioni sociali l'unione registrata è parificata al matrimonio.

² Se un partner decede, il partner superstite è parificato a un vedovo.

³ Lo scioglimento giudiziale di un'unione registrata è parificato a un divorzio.

19. Legge federale del 25 giugno 1982⁷⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Art. 30c cpv. 5 e 6

⁵ Per gli assicurati coniugati o legati da unione registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se viene negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice.

⁶ Se i coniugi divorziano o sciolgono l'unione registrata, il versamento anticipato è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso conformemente agli articoli 122, 123 e 141 del Codice civile⁷⁵ e all'articolo 22 della LFLP⁷⁶.

Art. 79a cpv. 5

⁵ La limitazione del capoverso 2 non si applica agli acquisti in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione registrata secondo l'articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1993⁷⁷ sul libero passaggio.

20. Legge sul libero passaggio del 17 dicembre 1993⁷⁸ (LFLP)

Art. 5 cpv. 2

² Se l'avente diritto è coniugato o legato da unione registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.

⁷² RS **642.14**

⁷³ RS ; FF **2000** 4379

⁷⁴ RS **831.40**

⁷⁵ RS **210**

⁷⁶ RS **831.42**

⁷⁷ RS **831.42**

⁷⁸ RS **831.42**

Art. 22d (nuovo) Unione registrata

Le disposizioni sul divorzio sono applicabili per analogia anche allo scioglimento giudiziale dell'unione registrata.

Art. 24 cpv. 2 e 3

² L'istituto di previdenza deve informare l'assicurato nubendo o in procinto di costituire un'unione registrata sulla prestazione di uscita alla data di celebrazione del matrimonio o di registrazione dell'unione. L'istituto di previdenza deve conservare questo dato e, in caso di uscita dell'assicurato, comunicarlo al nuovo istituto di previdenza o a un eventuale istituto di libero passaggio.

³ In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale di un'unione registrata, l'istituto di previdenza deve informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

Indice

1	Parte generale	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Il numero delle persone con tendenze omosessuali	4
1.3	Diritti a confronto: registrazione delle unioni in Europa	5
	Stati scandinavi.....	5
	Olanda	6
	Francia	6
	Germania.....	6
1.4	Dati statistici sulla registrazione di coppie omosessuali all'estero.....	7
1.5	La preparazione della normativa in Svizzera	9
1.5.1	Rapporto dell'Ufficio federale di giustizia.....	9
1.5.2	Risultati della procedura di consultazione	9
1.5.3	Decisione preliminare del Consiglio federale	10
1.6	Argomenti principali dell'avamprogetto	11
1.7	Le opzioni principali dell'avamprogetto	11
1.7.1	La motivazione dell'unione registrata	11
1.7.2	L'assistenza, il rispetto ed il mantenimento	12
1.7.3	Il cognome e la cittadinanza.....	12
1.7.4	La protezione particolare dell'unione.....	13
1.7.5	Il diritto patrimoniale	13
1.7.6	Il diritto successorio.....	15
1.7.7	L'assicurazione sociale e la previdenza professionale.....	15
1.7.8	L'adozione e la medicina riproduttiva	15
1.7.9	Lo scioglimento dell'unione registrata	17
1.7.10	Il diritto fiscale	18
	1.7.10.1 In generale	18
	1.7.10.2 Le imposte dirette.....	18
	1.7.10.3 Le imposte sulle successioni e donazioni.....	19
1.7.11	Il diritto degli stranieri	20
2	Commento alle singole disposizioni	21
2.1	Commento al disegno di legge sull'unione registrata.....	21
2.1.1	Disposizioni generali	21
2.1.2	Costituzione dell'unione registrata.....	21
	2.1.2.1 Condizioni e impedimenti	21
	2.1.2.2 Procedura di registrazione.....	22

2.1.2.3	Nullità della registrazione	23
2.1.3	Effetti dell'unione registrata	25
2.1.3.1	Diritti e obblighi generali	25
2.1.3.2	Rapporti patrimoniali	28
2.1.3.3	Effetti particolari.....	30
2.1.4	Scioglimento giudiziale dell'unione registrata.....	31
2.1.4.1	Osservazione preliminare.....	31
2.1.4.2	Condizioni.....	31
2.1.4.3	Effetti	32
2.2	Modifica del diritto vigente (commenti in merito all'allegato al disegno di legge).....	35
2.2.1	Legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)	35
2.2.2	Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)	35
2.2.3	Legge sull'asilo (LAsi)	36
2.2.4	Legge federale sulla procedura amministrativa.....	36
2.2.5	Codice civile (CC).....	36
2.2.6	Codice delle obbligazioni (CO).....	37
2.2.7	Legge federale sul contratto d'assicurazione	37
2.2.8	Legge sul foro	37
2.2.9	Legge federale di procedura civile federale, legge federale sulla procedura penale e procedura penale militare	38
2.2.10	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).....	38
2.2.11	Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP).....	38
2.2.12	Codice penale (CP) e Codice penale militare (CPM)	40
2.2.13	Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).....	41
2.2.14	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)	42
2.2.14.1	Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)	42
2.2.14.2	Prestazioni complementari	44
2.2.14.3	Assicurazione contro la disoccupazione.....	44
2.2.14.4	Assicurazione malattie	44
2.2.14.5	Assicurazione contro gli infortuni.....	44
2.2.14.6	Assicurazione militare	45

2.2.14.7	Legge sulle indennità di perdita di guadagno	45
2.2.14.8	Assegni familiari nell'agricoltura	45
2.2.15	Previdenza professionale (2° pilastro).....	45
2.2.16	Legge sul libero passaggio (LFLP).....	46
3	Costituzionalità	46
3.1	Principi costituzionali dell'avamprogetto	46
3.2	Rapporto con l'articolo 8 capoverso 2 Cost.....	46
4	Ripercussioni dell'avamprogetto a livello finanziario e del personale per la Confederazione e i Cantoni.....	48
	Legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali - Avamprogetto	49